

140.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 4 – Articolo 5, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	36
Missioni valevoli nella seduta dell'8 maggio 2002 .....	3	(Sezione 5 – Articolo 6, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	43
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 6 – Articolo 7, emendamenti e subemendamenti) .....	45
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	4	(Sezione 7 – Articolo 8, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	49
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 8 – Articolo 9, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	52
Nomina ministeriale (Comunicazione) .....	5	(Sezione 9 – Articolo 10 ed emendamenti) .	56
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo .....	5	(Sezione 10 – Ordini del giorno) .....	58
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	105
<b>Disegno di legge n. 2144</b> .....	6	(Sezione 1 – Iniziative per potenziare il settore della produzione di autovetture) .	105
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	6	(Sezione 2 – Possibilità di accesso e di transito nel tunnel del Monte Bianco) ....	105
(Sezione 2 – Articolo 3, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	6	(Sezione 3 – Progetto di ammodernamento dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria) .....	106
(Sezione 3 – Articolo 4, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	23		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 4 – Interventi volti a fronteggiare i danni subiti dal nord Italia a causa della recente ondata di maltempo) .....	106	[Sezione 2 – Servizio di polizia di frontiera presso i valichi di Valmara di Lanzo Intelvi ed Oria Valsolda (Como)] .....	110
(Sezione 5 – Inchiesta giudiziaria sugli scontri avvenuti a Napoli tra <i>no-global</i> e forze dell'ordine) .....	107	(Sezione 3 – Interventi per arginare la criminalità nel comune di Velletri) .....	111
(Sezione 6 – Inserimenti nella III fascia delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo) .....	108	(Sezione 4 – Iniziative dell'amministrazione comunale di Pietrasanta in relazione alla memoria storica della Resistenza) .....	111
(Sezione 7 – Situazione di difficoltà della scuola italiana a causa della riduzione del personale in organico) .....	108	<b>Disegno di legge di conversione S. 1217 (approvato dal Senato) n. 2639</b> .....	113
(Sezione 8 – Iniziative per la riduzione delle liste di attesa negli ospedali) .....	109	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	113
<b>Interrogazioni</b> .....	110	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato) .....	115
(Sezione 1 – Bando di gara del ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del sistema informatico) .....	110	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	117
		(Sezione 4 – Ordini del giorno) .....	118

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta  
dell'8 maggio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Capitelli, Castellani, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Micciché, Mussi, Angela Napoli, Palumbo, Pescante, Pisanu, Pistelli, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valpiana, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Capitelli, Castellani, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Micciché, Mussi, Angela Napoli, Palumbo, Pescante, Pisanu, Pistelli, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone,

Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valpiana, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 7 maggio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MANTINI: « Legge quadro sulle professioni intellettuali » (2708);

TAORMINA: « Disposizioni in materia di prescrizione del reato e di sospensione condizionale della pena » (2709);

TAORMINA: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di reati commessi dagli appartenenti alle Forze dell'ordine in servizio di pubblica sicurezza » (2710);

TAORMINA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla organizzazione e sul funzionamento dei servizi di ordine pubblico » (2711);

FONTANA: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di abolizione dello scorporo » (2712);

FONTANA: « Disposizioni per l'assegnazione dei seggi rimasti vacanti alla Camera dei deputati nella XIV Legislatura » (2713);

ZANOTTI: « Modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di utilizzo a fini terapeutici dei farmaci contenenti derivati naturali e sintetici della pianta "*cannabis indica*" » (2714);

SINISCALCHI: « Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione » (2715);

PISICCHIO: « Regolamentazione giuridica dei partiti politici » (2716);

PISICCHIO: « Conferimento di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati nella riserva o in congedo assoluto » (2717).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Trasmissione dal Senato.**

In data 7 maggio 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1218. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000 » (*approvato dal Senato*) (2707).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *I Commissione (Affari costituzionali):*

BUFFO ed altri: « Disposizioni per la realizzazione di locali per la celebrazione

delle esequie civili o di confessioni religiose minoritarie » (2008) *Parere delle Commissioni V e XII.*

##### *II Commissione (Giustizia):*

MAZZOCCHI e ASCIERTO: « Modifiche al codice civile concernenti la disciplina degli agenti di assicurazione » (2294) *Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X e XI.*

##### *XI Commissione (Lavoro):*

BOCCHINO: « Disposizioni in favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio » (2445) *Parere delle Commissioni I, IV, V e XII.*

#### **Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti, con lettera in data 6 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione è la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dei consorzi fluviali dell'Adda, Oglio, Ticino, per gli esercizi 1999 e 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 71).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 8 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la relazione sul costo del lavoro pubblico, riferita all'anno 2000 (doc. XC, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

**Trasmissione della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 3 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione di garanzia del 4 e 11 aprile 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

**Comunicazione di una nomina ministeriale.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di coordinatore dell'ufficio studi e rapporti istituzionali, nell'ambito dell'ufficio del Segretario ge-

nerale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla dottoressa Anna NARDINI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

**Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 8 maggio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di R/S n. SMA 002/2002 relativo allo sviluppo del velivolo Joint Strike Fighter — JSF (99).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 giugno 2002.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA  
RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE (2144)**

**(A.C. 2144 - Sezione 1)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SU-  
GLI ULTERIORI EMENDAMENTI PRE-  
SENTATI

Sugli emendamenti trasmessi dall'As-  
semblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo  
n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 2144 - Sezione 2)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

*(Imposta sul reddito).*

1. Dato l'obiettivo di ridurre a due le aliquote dell'imposta sul reddito, rispettivamente del 23 per cento fino a 100.000 euro e del 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei principi della codificazione, la riforma dell'imposta sul reddito si articola sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali, con conservazione del regime di imposizione previsto per le società di persone residenti e soggetti equiparati;

b) per quanto riguarda l'imponibile:

1) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione;

2) progressiva sostituzione delle detrazioni in deduzioni;

3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri: famiglia, con particolare riferimento al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di *handicap*; casa; sanità, istruzione, formazione, ricerca e cultura, previdenza, assistenza all'infanzia negli asili nido; *non profit* e attività svolta nel campo sociale, assistenziale, culturale e scientifico; volontariato e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese; costi sostenuti per la produzione dei redditi di lavoro;

4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi, al fine di meglio garantire la progressività dell'imposta e di rendere particolarmente favorevole per i redditi anzidetti il nuovo livello d'imposizione;

5) inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica;

6) per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società, con inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica deducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate;

7) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa;

8) revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall'esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo;

*c)* per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria:

1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;

2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico;

3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione;

4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici ed a casse di previdenza privatizzate;

*d)* per quanto riguarda le semplificazioni:

1) prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali avviato, nella XIV legislatura, con i primi interventi per il rilancio dell'economia;

2) potenziamento degli studi di settore;

3) introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;

4) introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la determinazione degli imponibili, anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;

*e)* previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole od uguale, mai peggiore, del precedente, con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 3.

*(Imposta sul reddito).*

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4 e 8.*

**3. 70.** (ex 4. 1.) Giordano, Russo Spina.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente:*

*sopprimere l'articolo 8;*

*all'articolo 9, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fermi restando gli stanziamenti del bilancio statale al 31 dicembre 2002 incrementati del 10 per cento annuo e relativi alle spese tese a garantire almeno l'attuale livello di spesa sociale del paese.*

**3. 71.** (ex 9. 4.) Giordano, Russo Spena.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente:*

*sopprimere l'articolo 8;*

*all'articolo 9, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora nel corso dell'attuazione della legge si verificano scostamenti rispetto alle previsioni finanziarie indicate, al fine della copertura finanziaria, si applica il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

**3. 85.** (ex 9. 24.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3. (*Imposta sul reddito*). — 1. Dato l'obiettivo di ridurre in maniera sostanzialmente uniforme l'imposizione per tutti i contribuenti, sia per livello di reddito che per categoria economica e per area geografica, e di aumentare il reddito disponibile dei soggetti meno abbienti non sottoposti ad alcun prelievo fiscale ovvero soggetti ad un'imposizione modesta, la riforma dell'imposta sul reddito si articola come segue:

a) per quanto riguarda l'imponibile:

1) esclusione dall'imposizione di un livello di reddito personale non inferiore a 7.500 euro e crescente con il numero dei familiari a carico del contribuente in modo da consentire l'esclusione dall'imposizione di un reddito fino 15 mila euro per

un nucleo familiare di due persone, fino a 17-18 mila euro per un nucleo con tre persone e fino a 20-22 mila euro per un nucleo familiare con quattro persone; garanzia che i livelli di esclusione siano gli stessi per tutti i contribuenti titolari di redditi da lavoro e pensione;

2) semplificazione ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

3) determinazione delle detrazioni in funzione dei seguenti criteri: famiglia con particolare riferimento alla presenza di minori, anziani e portatori di *handicap*, casa, con parità di trattamento tra proprietari e conduttori e con particolare riferimento al recupero edilizio ed alla manutenzione, sanità, istruzione, formazione, ricerca, assicurazioni, previdenza, collaborazioni familiari ed assistenza con particolare riferimento a quella rivolta in favore dei soggetti non autosufficienti, erogazioni liberali a favore di organizzazioni *non profit*, volontariato, associazioni, fondazioni e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese;

4) previsione di una speciale detrazione per i costi sostenuti per la produzione dei redditi da lavoro dipendente;

5) riduzione del numero degli scaglioni prevedendo un'aliquota iniziale uguale a zero ed aliquote intermedie, tali da ridurre il peso fiscale oltre che sui redditi bassi anche su quelli medi, fino ad un'aliquota massima del 40 per cento;

6) riconoscimento di un credito d'imposta rimborsabile ai contribuenti che abbiano un reddito inferiore al minimo imponibile o che non siano in grado di utilizzare pienamente le detrazioni. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pubblico, oppure

erogato da sostituto d'imposta privato che contestualmente ha titolo a rivalersi in sede di conguaglio fiscale per la cifra corrispondente; in ogni altro caso i soggetti ricevono un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

7) per la determinazione del reddito d'impresa imponibile, incluso il reddito delle società di persone, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società;

8) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa;

b) per quanto riguarda il regime fiscale per i redditi di natura finanziaria, nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti in sede comunitaria:

1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;

2) applicazione di un'aliquota unica fissata ai livelli medi prevalenti nell'Unione europea;

3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base del principio di tassazione del risultato di gestione;

4) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto delle imposte sostitutive;

5) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione ed a casse di previdenza privatizzate;

c) per quanto riguarda le semplificazioni:

1) completamento del processo di semplificazione degli adempimenti, estensione dell'utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti dei contribuenti, prevedendo l'esonero dalla tenuta dei registri contabili previsti dalle leggi tributa-

rie e da altri obblighi di natura formale e strumentale per i contribuenti che si avvalgono di sistemi informatici connessi telematicamente con l'amministrazione finanziaria, nonché il differimento degli ordinari termini di pagamento per coloro che versano i tributi telematicamente;

2) potenziamento degli studi di settore;

3) introduzione di un meccanismo forfetario triennale di determinazione del fatturato, sulla base degli studi di settore, opzionale e revocabile a richiesta del contribuente, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo per i soggetti con volume d'affari non superiore a cinquantamila euro, prevedendo altresì l'esenzione dall'imposta per il primo triennio per i redditi relativi alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove attività di lavoro autonomo;

d) contenimento del costo complessivo della riforma a regime dell'imposta sul reddito entro il limite dei 20 mila milioni di euro;

e) prima applicazione della riforma di cui al presente articolo sui redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 e attuazione prioritaria del sistema di imposta negativa di cui alla lettera a), punto 5), ed a partire dalle fasce di reddito più basse.

2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale.

3. Con provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono determinati i valori delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni secondo le indicazioni previste dal seguente articolo. La legge finanziaria dispone i necessari accantonamenti.

**\* Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Benvenuto.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3. (*Imposta sul reddito*). — 1. Dato l'obiettivo di ridurre in maniera sostanzialmente uniforme l'imposizione per tutti i contribuenti, sia per livello di reddito che per categoria economica e per area geografica, e di aumentare il reddito disponibile dei soggetti meno abbienti non sottoposti ad alcun prelievo fiscale ovvero soggetti ad un'imposizione modesta, la riforma dell'imposta sul reddito si articola come segue:

a) per quanto riguarda l'imponibile:

1) esclusione dall'imposizione di un livello di reddito personale non inferiore a 7.500 euro e crescente con il numero dei familiari a carico del contribuente in modo da consentire l'esclusione dall'imposizione di un reddito fino a 15.000 euro per un nucleo familiare di due persone, fino a 17.000-18.000 euro per un nucleo con tre persone e fino a 20.000-22.000 euro per un nucleo familiare con quattro persone; garanzia che i livelli di esclusione siano gli stessi per tutti i contribuenti titolari di redditi da lavoro e pensione;

2) semplificazione ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

3) determinazione delle detrazioni in funzione dei seguenti criteri: famiglia, con particolare riferimento alla presenza di minori, anziani e portatori di *handicap*; casa, con parità di trattamento tra proprietari e conduttori e con particolare riferimento al recupero edilizio ed alla manutenzione; sanità; istruzione; formazione e ricerca; assicurazioni; previdenza; collaborazioni familiari ed assistenza, con particolare riferimento a quella ai non autosufficienti; erogazioni liberali a favore di organizzazioni *non profit*, volontariato, associazioni, fondazioni e confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese;

4) previsione di una speciale detrazione per i costi sostenuti per la produzione dei redditi da lavoro dipendente;

5) riduzione del numero degli scaglioni, prevedendo un'aliquota iniziale uguale a zero ed aliquote intermedie tali da ridurre il peso fiscale oltre che sui redditi bassi anche su quelli medi e fino ad un'aliquota massima del 40 per cento;

6) riconoscimento di un credito d'imposta rimborsato ai contribuenti che abbiano un reddito inferiore al minimo imponibile o che non siano in grado di utilizzare pienamente le detrazioni. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pubblico, oppure erogato da sostituto d'imposta privato che contestualmente ha titolo a rivalersi in sede di conguaglio fiscale per la cifra corrispondente; in ogni altro caso i soggetti ricevono un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

7) per la determinazione del reddito d'impresa imponibile, incluso il reddito delle società di persone, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società;

8) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa;

b) per quanto riguarda il regime fiscale per i redditi di natura finanziaria, nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti in sede comunitaria:

1) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;

2) applicazione di un'aliquota unica fissata ai livelli medi prevalenti nell'Unione europea;

3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali, sulla base del principio di tassazione del risultato di gestione;

4) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto delle imposte sostitutive;

5) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione ed a casse di previdenza privatizzate;

c) per quanto riguarda le semplificazioni:

1) completamento del processo di semplificazione degli adempimenti, estensione dell'utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti dei contribuenti, prevedendo l'esonero dalla tenuta dei registri contabili previsti dalle leggi tributarie e da altri obblighi di natura formale e strumentale per i contribuenti che si avvalgono di sistemi informatici connessi telematicamente con l'amministrazione finanziaria, nonché il differimento degli ordinari termini di pagamento per coloro che versano i tributi telematicamente;

2) potenziamento degli studi di settore;

3) introduzione di un meccanismo forfetario triennale di determinazione del fatturato, sulla base degli studi di settore, opzionale e revocabile a richiesta del contribuente, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo per i soggetti con volume d'affari non superiore a 50.000 euro, prevedendo altresì l'esenzione dall'imposta per il primo triennio per i redditi relativi alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove attività di lavoro autonomo;

d) contenimento del costo complessivo della riforma a regime dell'imposta sul reddito entro il limite dei 20.000 milioni di euro;

e) prima applicazione della riforma di cui al presente articolo sui redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 e sua

attuazione prioritaria dal sistema di imposta negativa di cui alla lettera a), numero 5), ed a partire dalle fasce di reddito più basse.

2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale.

3. Con provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono determinati i valori delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni secondo le indicazioni previste dal presente articolo. La legge finanziaria dispone i necessari accantonamenti.

\* **3. 57.** (ex 3. 134. seconda versione) Pinza, Visco, Pennacchi, Grandi, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Lettieri, Pistone, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti, Turco, Battaglia.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Dato l'obiettivo fino alla fine del numero 1 della lettera b) con le seguenti: La riforma dell'imposta sul reddito deve articolarsi come segue:*

1) esenzione da imposizione fino a un reddito di 10.330 euro;

2) da 10.331 euro fino a 15.500 euro, aliquota del 20 per cento;

3) da 15.501 euro fino a 31.000 euro, aliquota del 33 per cento;

4) da 31.001 euro fino a 69.800 euro, aliquota del 40,5 per cento;

5) oltre 69.800 euro, aliquota del 47 per cento.

1-bis. La riforma si articola altresì sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

**3. 72.** (ex 3. 9.) Giordano, Russo Spina.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: a due le aliquote fino alla fine del comma con le seguenti: gradualmente, nel rispetto del principio di progressività, a quattro le aliquote fiscali, è fissata a 10.000 euro annui la quota di reddito personale esente da imposte, l'articolazione da realizzare sarà la seguente:

- 1) 18 per cento fino a 16.000 euro;
- 2) 31 per cento fino a 31.000 euro;
- 3) 37 per cento fino a 68.000 euro;
- 4) 43 per cento oltre 68.000 euro.

1-bis. Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi:

a) deduzione e detrazioni per casa, sanità, istruzione, formazione, ricerca, previdenza, *no profit*, volontariato, confessioni religiose, nel rispetto per ciascuna voce quanto meno del risultato precedentemente applicato per i lavoratori dipendenti, a contratto di collaborazione e autonomi, concentrando le maggiori deduzioni sui livelli di reddito bassi e medi;

b) modifica annuale del livello di reddito esente da imposte a 10.000 euro sulla base del livello di inflazione reale. Articolazione delle deduzioni per oneri familiari a livelli proporzionali secondo le norme attualmente in vigore e con variazione annuale indicizzata all'inflazione reale;

c) istituzione di una ulteriore deduzione forfettaria per ulteriori spese per produzione del reddito pari al 5 per cento del reddito imponibile per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa.

d) inclusione graduale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, nel rispetto delle normative contro la doppia imposizione;

e) regime fiscale differenziato più favorevole per una parte della retribuzione dei lavoratori commisurata ai risultati dell'impresa derivante da accordi sindacali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

**3. 19.** (ex 3. 129.) Grandi, Pistone.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: a due le aliquote fino alla fine del comma con le seguenti: gradualmente, nel rispetto del principio di progressività, a quattro le aliquote fiscali, è fissata a 10.000 euro annui la quota di reddito personale esente da imposte; l'articolazione da realizzare è la seguente:

- 1) 18 per cento fino a 20.000 euro;
- 2) 32 per cento fino a 35.000 euro;
- 3) 38 per cento fino a 70.000 euro;
- 4) 44 per cento oltre 70.000 euro.

1-bis. Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi:

a) deduzioni e detrazioni per casa, sanità, istruzione, formazione, ricerca, previdenza, *no profit*, volontariato, confessioni religiose, nel rispetto per ciascuna voce quanto meno del risultato precedentemente applicato per i lavoratori dipendenti, a contratto di collaborazione e autonomi, concentrando le maggiori deduzioni sui livelli di reddito bassi e medi;

b) modifica annuale del livello di reddito esente da imposte a 10.000 euro sulla base del livello di inflazione reale;

c) articolazione delle deduzioni per oneri familiari a livelli proporzionali secondo le norme attualmente in vigore e con variazione annuale indicizzata all'inflazione reale;

d) istituzione di una ulteriore deduzione forfettaria per ulteriori spese per produzione del reddito pari al 5 per cento del reddito imponibile per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa;

e) inclusione graduale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, nel rispetto delle normative contro la doppia imposizione;

f) regime fiscale differenziato più favorevole per una parte della retribuzione dei lavoratori commisurata ai risultati del-

l'impresa derivante da accordi sindacali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

- 3. 1.** (ex 3. 77.) Grandi, Tolotti, Buffo, Dameri, Fumagalli, Zanotti.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* 100.000 euro *con le seguenti:* 40.000 euro.

- 3. 20.** (ex 3. 26.) Tolotti, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole:* , in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale *con le seguenti:* di un livello di reddito minimo personale, pari a 7.500 euro e correlato al numero di familiari a carico del contribuente,

- 3. 42.** (ex 3. 97.) Lettieri, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole:* di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione *con le seguenti:* determinata dall'ISTAT, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione e correlato al numero di familiari a carico;

- 3. 43.** (ex 3. 96.) Nicola Rossi, Benvenuto, Pennacchi, Lettieri, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Pinza, Pistone, Stradiotto, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* , correlato al potere d'acquisto.

- 3. 61.** (ex 3. 67.) Sergio Rossi.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).*

- 3. 44.** (ex 3. 85.) Benvenuto, Santagata, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Tolotti, Agostini.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) definire deduzioni per i contribuenti con reddito fino a 62.000 euro relative agli interessi passivi per mutui contratti per acquisto e ristrutturazione di prima casa di abitazione, istruzione universitaria, disagiata sede per lavoratori dipendenti, nonché deduzioni per i contribuenti con reddito fino a 130.000 euro relative a spese inerenti l'assistenza agli anziani, a soggetti portatori di *handicap*, fisici e psichici, a soggetti portatori di gravi patologie, facenti parte del nucleo familiare comunque costituito.

*Conseguentemente, sopprimere i numeri 3) e 4).*

- 3. 73.** (ex 3. 10.) Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) semplificazione ed unificazione della struttura delle detrazioni mantenendone il valore reale e trasformazione in detrazioni delle deduzioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

- 3. 45.** (ex 3. 88.) Nicola Rossi, Agostini, Benvenuto, Pinza, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole:* ispirate alle scale di equivalenza.

- 3. 21.** (ex 3. 27.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: famiglia, con aggiungere le seguenti: mantenimento del valore delle detrazioni trasformate in deduzioni e.*

**3. 34.** Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: dei figli, aggiungere le seguenti: delle persone a carico,*

**3. 67.** Zanella, Pecoraro Scanio.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: casa aggiungere le seguenti: , riqualificazione urbana e mobilità dei lavoratori.*

**3. 22.** (ex 3. 79.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: casa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alla deducibilità dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale.*

\* **3. 23.** (ex 3. 117.) Benvenuto, Pistone, Lettieri.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: casa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alla deducibilità dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale.*

\* **3. 90.** (ex 3. 117.) Di Teodoro.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: previdenza, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera,*

**3. 24.** (ex 3. 124.) Benvenuto, Giuliotti, Tolotti, Fluvi, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: previdenza, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai redditi derivanti da pensioni di invalidità per causa di servizio,*

**3. 25.** (ex 3. 125.) Benvenuto, Tolotti, Fluvi, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, Battaglia.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: assistenza aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento a quella ai non autosufficienti e.*

**3. 39.** Pinza, Pennacchi, Grandi, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: asili nido aggiungere le seguenti: e domiciliare.*

**3. 59.** (vedi 3. 127) Sergio Rossi.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola: assistenziale aggiungere le seguenti: e di promozione sociale e valorizzazione etica,*

**3. 65.** Patria, Scherini.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: e scientifico aggiungere le seguenti: , con previsione di ulteriori deduzioni relative ad erogazioni liberali a favore di organizzazioni non profit.*

**3. 38.** Pinza, Pennacchi, Grandi, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: potere d'acquisto.*

**3. 62.** (ex 3. 66.) Sergio Rossi.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

3-bis) previsione, parallelamente all'entrata in vigore, anche graduale, del nuovo livello di reddito esente, che i benefici fiscali previsti per il livello di reddito esente da imposte, compresi i carichi familiari, siano comunque garantiti anche ai soggetti che non abbiano reddito sufficiente per beneficiare della detrazione. A questo fine è garantito un assegno annuo del Ministero dell'economia e delle finanze pari all'importo non detraibile da accreditare su qualunque forma di reddito o pensione percepita dallo Stato o ente pubblico, oppure da sostituito d'imposta privato che avrà titolo per la cifra corrispondente a rivalersi in sede di conguaglio fiscale. In ogni altro caso i soggetti riceveranno un assegno direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità stabilite entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge. L'intervento a favore di questi soggetti incapienti avviene previa domanda, accertamento del reale diritto e relative sanzioni penali in caso di accertata infedeltà. Questi interventi fiscali non possono andare a discapito degli interventi di natura assistenziale e sociale, già previsti o introdotti in futuro, a sostegno delle figure sociali più deboli, con i quali eventualmente si sommano;

**3. 9.** (ex 3. 71.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

3-bis) previsione che entro tre anni dall'entrata in vigore i benefici fiscali previsti per il livello di reddito esente da imposte, compresi i carichi familiari, pos-

sano essere disposti come imposta negativa, cioè reddito aggiuntivo a disposizione dei soggetti interessati, previa domanda, accertamento del reale diritto e relative sanzioni penali in caso di accertata infedeltà;

**3. 26.** (ex 3. 122.) Grandi, Benvenuto, Fluvi, Pistone, Tolotti.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

3-bis) previsione di inserire tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo quelli sostenuti dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario;

**3. 75.** (ex 3. 6.) Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

3-bis) conferma delle detrazioni più consistenti per i redditi da lavoro dipendente rispetto ai redditi da lavoro autonomo, così come previsto dall'attuale regime;

**3. 74.** (ex 3. 2.) Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: al fine di fino alla fine della lettera con le seguenti: prevedendo, in ogni caso, riguardo ai percettori di reddito da lavoro dipendente, la deduzione per la contribuzione a forme integrative di previdenza e assistenza sanitaria derivanti da contratti collettivi nazionali di lavoro.*

**3. 27.** (ex 3. 28.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi.

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere la parola: meglio.*

- 3. 33.** Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: la progressività dell'imposta aggiungere le seguenti: , di aiutare chi è rimasto indietro.*

- 3. 58.** Stradiotto, Pinza, Bottino, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere la parola: particolarmente.*

- 3. 35.** Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare attenzione per le giovani coppie.*

- 3. 68.** Di Teodoro.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

4-bis) istituzione di un credito d'imposta rimborsabile o compensabile di importo pari alla differenza tra il complesso delle detrazioni e/o deduzioni d'imposta riconosciute e la parte di esse non utilizzata per abbattere l'imposta lorda;

- 3. 80.** (ex 3. 1.) Zanella, Bulgarelli, Pecoraro Scanio.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

4-bis) possibilità anche per chi è percettore solo di un reddito personale escluso da imposizione di usufruire, mediante riconoscimento di una « imposta

negativa », degli effetti positivi delle deduzioni previste al numero 3) della presente lettera;

- 3. 28.** (ex 3. 24.) Tolotti, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

4-bis) previsione con decreto delegato dell'obbligo di restituzione del drenaggio fiscale con apposita previsione nella legge finanziaria dell'anno successivo attraverso le modifiche degli scaglioni di reddito;

- 3. 29.** (ex 3. 70.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

4-bis) istituzione di una specifica deduzione forfetaria per maggiori spese di produzione del reddito pari al 5 per cento del reddito imponibile per i lavoratori a contratto di collaborazione continuativa;

- 3. 30.** (ex 3. 38.) Grandi, Buemi.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

4-bis) eliminazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore relativi ai redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero, mediante l'esclusione dalla base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestatato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;

- 3. 31.** (ex 3. 110.) Benvenuto, Pistone, Grandi, Flavi, Cennamo, Tolotti, Coluccini, Buemi.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:*

4-bis) applicazione di deduzioni per compensare il non omogeneo costo della vita sul territorio nazionale;

**3. 63.** (ex 3. 65.) Sergio Rossi.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 5), 6) e 7).*

**3. 77.** (ex 3. 11.) Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).*

**3. 5.** (ex 3. 106.) Tolotti, Fluvi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6).*

**3. 6.** (ex 3. 81.) Tolotti, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi.

*Al comma 1, lettera b), numero 7), aggiungere, in fine, le parole: derivante da accordi sindacali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.*

**3. 7.** (ex 3. 37.) Grandi.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:*

7-bis) esclusione del reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;

\* **3. 8.** (ex 3. 78.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:*

7-bis) esclusione del reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto;

\* **3. 65-bis.** (ex 3. 19.) Antonio Pepe.

*Al comma 1, lettera b), numero 8), sostituire la parola: dei con le seguenti: di alcuni.*

*Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: da artisti e professionisti di qualsiasi tipo con le seguenti: solo da artisti e professionisti.*

**3. 36.** Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**3. 66.** (ex 3. 12.) Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera c), alinea, aggiungere, in fine, le parole: nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti in sede comunitaria;*

*Conseguentemente, alla medesima lettera:*

*sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) applicazione di una aliquota unica fissata ai livelli medi prevalenti nell'Unione europea;

*al numero 3, sostituire le parole: dei principi di cassa e di compensazione con le seguenti: del principio di tassazione sul risultato di gestione.*

**3. 46.** (ex 3. 83.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Rossi Nicola, Santagata, Tolotti, Pennacchi.

*Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole:* del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei *con le seguenti:* in questa fase del regime fiscale sostitutivo su quello della prima aliquota dell'imposta sul reddito, fatto salvo il livello attuale per i.

**3. 11.** (ex 3. 121.) Grandi, Tolotti, Buffo, Dameri, Fumagalli, Zanotti.

*Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole:* proprio dei *con le seguenti:* delle due prime aliquote dell'imposta sul reddito, fatto salvo il livello attuale per i.

**3. 10.** (ex 3. 76.) Grandi.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).*

**3. 78.** (ex 3. 13.) Giordano, Russo Spina.

*Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole:* fondi pensione *aggiungere le seguenti:* derivanti da contrattazione collettiva.

**3. 12.** (ex 3. 75.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:*

4-bis) obbligo per le gestioni collettive di pubblicare il valore delle quote e dei rendimenti al lordo ed al netto delle imposte sostitutive;

**3. 49.** (ex 3. 87.) Nicola Rossi, Pinza, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Santagata, Tolotti, Pennacchi.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) eliminazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore nelle ipotesi di reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero, attraverso l'esclusione della imposta sul reddito dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli successivi fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della norma di cui alla presente lettera sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All'onere derivante dall'attuazione della lettera c-bis) del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

\* **3. 13.** (ex 3. 31. seconda versione). Fluvi, Benvenuto, Lettieri, Tolotti, Pinza, Stradiotto.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) eliminazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore nelle ipotesi di reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero, attraverso l'esclusione della imposta sul reddito dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come

oggetto esclusivo del rapporto. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli successivi fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della norma di cui alla presente lettera sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All'onere derivante dall'attuazione della lettera *c-bis*) del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

\* **3. 14.** (ex 3. 32. *seconda versione*). Pistone.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis*) introduzione di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura fondiaria e per i redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in alternativa al regime fiscale ordinario e in linea con quanto previsto per i redditi di natura finanziaria;

**3. 15.** (ex 3. 80.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**3. 16.** (ex 3. 23.) Tolotti, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) completamento del processo di semplificazione degli adempimenti, estensione dell'utilizzo delle procedure telematiche per gli adempimenti dei contribuenti, prevedendo l'esonero dalla tenuta dei registri contabili previsti dalle leggi tributarie e da altri obblighi di natura formale e strumentale per i contribuenti che si avvalgono di sistemi informatici connessi telematicamente con l'amministrazione finanziaria, nonché differimento degli ordinari termini di pagamento per coloro che versano i tributi telematicamente.

**3. 47.** (ex 3. 84.) Visco, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere le parole: avviato, nella XIV legislatura, con i primi interventi per il rilancio dell'economia.*

**3. 17.** (ex 3. 82.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2 con il seguente:*

2) rafforzamento dei controlli di veridicità per i redditi che risultano al di fuori delle previsioni degli studi di settore;

**3. 18.** (ex 3. 73.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo la parola: potenziamento aggiungere le seguenti: e completamento.*

**3. 4.** (ex 3. 74.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e conseguente ampliamento delle categorie produttive considerate.*

**3. 81.** (ex 3. 4.) Pecoraro Scanio.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).*

\* **3. 3** (ex 3. 68.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).*

\* **3. 82.** (ex 3. 14.) Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) introduzione di un meccanismo forfetario triennale di determinazione dell'imponibile, sulla base degli studi di settore, opzionale e revocabile a richiesta del contribuente, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo per i soggetti con volume d'affari non superiore a cinquantamila euro, prevedendo l'esenzione dall'imposta per il primo triennio per i redditi relativi alle imprese di nuova costituzione ed alle nuove attività produttive;

**3. 50.** (ex 3. 95.) Benvenuto, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Pennacchi.

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) introduzione della previsione triennale preventiva, sulla base degli studi di settore, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo, salvo conguaglio sulla base del reddito effettivo realizzato nei tre anni;

**3. 2.** (ex 3. 72.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: concordato triennale preventivo, aggiungere le seguenti: sulla base degli studi di settore.*

*Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore.*

**3. 52.** (vedi 3. 90) Benvenuto, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore con le seguenti: da effettuarsi sulla base degli studi di settore, e previsione della possibilità di rinegoziarlo da parte del contribuente in caso di eventi straordinari ed imprevedibili nonché di un regime agevolativo per le imprese di nuova costituzione e per le nuove attività di lavoro autonomo;*

**3. 51.** (vedi 3. 93.) Stradiotto, Benvenuto, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , e previsione della possibilità di rinegoziarlo da parte del contribuente in caso di eventi straordinari ed imprevedibili.

**3. 53.** (ex 3. 91.) Benvenuto, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Pennacchi.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) introduzione di un sistema forfetario di tassazione agevolata per le piccole attività nei piccoli comuni montani non a vocazione turistica;

**3. 64.** (ex 3. 64.) Sergio Rossi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

**(Approvato)**

Al comma 1, lettera d), numero 4), dopo la parola: autonomi aggiungere le seguenti: al di sotto di una soglia di reddito non superiore al livello determinato dagli studi di settore.

**3. 37.** Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

**3. 83.** (ex 3. 15.) Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: od uguale, mai peggiore,

**3. 55.** (ex 3. 94. e 3. 99.) Santagata, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: con riferimento fino alla fine della lettera.

**3. 32.** Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. - 1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa le concessioni di beni demaniali rilasciate dalle autorità portuali. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3. 01.** (ex 3. 011. seconda versione). Duca, Benvenuto, Pistone, Lettieri, Pinza.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. - 1. In considerazione della natura giuridica delle autorità portuali, enti pubblici non economici ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e dei compiti d'istituto affidati alle medesime,

non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA i canoni di concessione di aree demaniali introitati dalle autorità portuali; detti canoni sono soggetti ad imposta di registro. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni.

**3. 02.** (ex 3. 010.) Duca, Benvenuto, Pistone, Lettieri, Pinza, Stradiotto.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-bis.** (Disposizioni in materia di pensioni e di assegni di fonte estera). — 1. Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 1o gennaio 2002, i redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, possono essere dichiarati entro il 30 settembre 2002 con apposita istanza. A tali redditi si applica l'aliquota marginale del contribuente ovvero quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 giugno 2003, del 15 dicembre 2003, del 15 giugno 2004 e del 15 dicembre 2004, senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al presente comma nonché a coloro i quali si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, anche entro i termini stabiliti dal-

l'articolo 38 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dall'articolo 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3. 04.** (ex 3. 014.) Benvenuto, Giulietti, Tolotti, Fluvi, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-bis.** (Tassazione dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa). — 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), le parole « o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero il contribuente non eserciti attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1 »;

b) all'articolo 50, comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Sono comunque escluse dalla determinazione del reddito le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), effettuate fuori dal territorio comunale costituenti redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1 ».

2. All'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sulle somme di cui all'articolo 50, comma 5, secondo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3. 05.** (ex 3. 013.) Benvenuto, Tolotti, Fluvi, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini.

**(A.C. 2144 - Sezione 3)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 4.**

*(Imposta sul reddito delle società).*

1. Nel rispetto dei principi della codificazione, per incrementare la competitività del sistema produttivo, adottando un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione europea, la riforma dell'imposizione sul reddito delle società si articola, per quanto riguarda l'imponibile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo d'impresе su op-

zione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna rettificati come specificamente previsto; esclusione dall'esercizio dell'opzione delle controllate non residenti; eguale esclusione della società o ente controllante non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato; definizione della nozione di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali contro le doppie imposizioni; per la definizione del requisito del controllo riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto e indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso del venire meno del requisito del controllo; regime facoltativo di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi fra le società e gli enti che partecipano al consolidato fiscale; in caso di uscita dal consolidato fiscale, riallineamento dei valori fiscali a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralità, con conseguente recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate, fino a concorrenza delle differenze ancora esistenti, e applicazione di analoghi principi per le fattispecie di cui alla lettera l), secondo periodo, con conseguente recupero a tassazione delle riserve e fondi ancora in sospensione di imposta; limite all'utilizzo di perdite fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo e regolamentazione dell'attribuzione di quelle residue nel caso di scioglimento totale o parziale dello stesso; totale esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile per i dividendi distribuiti dalle società consolidate; identità del periodo di imposta per ciascuna società del gruppo, fatta eccezione per i casi di operazioni straordinarie relativamente alle quali dovranno prevedersi apposite regole; eventuale esclusione dell'opzione relativamente alle società controllate che esercitino determinate attività diverse da quella della controllante; esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei compensi cor-

risposti alle e ricevuti dalle società con imponibili negativi; nel caso in cui per effetto di svalutazioni dedotte dalla società controllante o da altra società controllata, anche se non inclusa nella tassazione di gruppo, il valore fiscale riconosciuto della partecipazione nella società consolidata è minore del valore fiscale riconosciuto della corrispondente quota di patrimonio netto contabile di tale società, riallineamento del secondo valore al primo determinando i criteri per la determinazione e la ripartizione di tale differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo della società partecipata; le società che esercitano l'opzione garantiscono solidalmente tra loro l'adempimento degli obblighi tributari dell'ente o società controllante;

b) determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo esteso anche alle società controllate non residenti sulla base degli stessi principi e criteri previsti per il consolidato nazionale di cui alla lettera a) salvo quanto di seguito previsto; esercizio dell'opzione da parte della società o ente controllante di grado più elevato residente nel territorio dello Stato e da parte di tutte le controllate non residenti; irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a cinque anni; mantenimento del principio del valore normale per i beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non residenti consolidate; al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico, calcolo della somma algebrica degli imponibili solo proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente ed indirettamente posseduta; esercizio dell'opzione condizionato alla revisione dei bilanci della controllante residente e delle controllate estere da parte di soggetti con le qualifiche previste ed eventualmente ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali determinabili anche per il singolo contribuente; metodo di consolidamento analogo a quello previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 127-bis, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento di imposte pagate all'estero per singola entità legale o stabile organizzazione con modalità tali da evitare effetti di doppia imposizione economica e giuridica; al fine di consentire l'utilizzo del credito per imposte pagate all'estero, concorso prioritario dei redditi prodotti all'estero alla formazione del reddito imponibile; semplificazione della determinazione della base imponibile delle controllate non residenti, anche escludendo l'applicabilità delle norme del titolo I, capo VI, e dei titoli II e IV del citato testo unico delle imposte sui redditi, concepite per realtà produttive e regolamentazioni giuridiche nazionali;

c) esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti, sia non residenti al verificarsi delle seguenti condizioni:

1) riconducibilità della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno; 2) esercizio da parte della società partecipata di un'effettiva attività commerciale; nel caso di realizzo di una partecipazione con i requisiti predetti, recupero a tassazione delle svalutazioni dedotte negli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore della nuova disciplina recata dalla riforma da determinare in numero non inferiore a due;

d) esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento degli utili distribuiti da società con personalità giuridica sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato, anche in occasione della liquidazione; deducibilità dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni;

e) ferma restando la disciplina di cui all'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, previsione di apposite regole per le plusvalenze e per i dividendi di cui alle lettere *c)* e *d)* al fine di evitare che i regimi di esenzione e di esclusione dal reddito disposti da tali lettere siano riconosciuti a vantaggio dei soci residenti nell'ipotesi in cui non si applichi il regime impositivo previsto dal predetto articolo;

*f)* indeducibilità delle minusvalenze iscritte e simmetrica indeducibilità di quelle realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti, sia non residenti che si qualificano per l'esenzione di cui alla lettera *c)*; indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione di cui alla stessa lettera *c)*;

*g)* riformulazione dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al fine di escludere il pro-rata di indeducibilità di cui al comma 1 del medesimo articolo nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di utili esclusi di cui rispettivamente alle lettere *c)* e *d)*; previsione di un nuovo pro-rata di indeducibilità per i soli oneri finanziari nel caso di possesso di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione di cui alla stessa lettera *c)*, escludendo quelle relative a controllate incluse nel consolidato fiscale ed eventualmente anche quelle il cui reddito è tassato in capo ai soci anche a seguito dell'opzione di cui alla lettera *i)*; per la determinazione del pro-rata riferimento ai valori risultanti dallo stato patrimoniale della partecipante, considerando il valore di libro delle partecipazioni con i requisiti di cui alla lettera *c)* innanzitutto finanziato dal patrimonio netto contabile da determinare con criteri analoghi a quelli di cui alla lettera *g)*; nel caso di successiva cessione della partecipazione consolidata potrà essere previsto il recupero a tassazione anche parziale degli oneri finanziari dedotti per effetto della esclusione di cui alla seconda parte della presente lettera; coordinamento con le disposizioni di cui alla lettera *h)*;

*h)* in conformità a quanto disposto in altri ordinamenti fiscali europei, limite alla deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati o garantiti dal socio che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione non inferiore al 10 per cento del capitale sociale e da sue parti correlate, da identificare sulla base dei criteri di cui all'articolo 2359 del codice civile, verificandosi un rapporto tra tali finanziamenti ed il patrimonio netto contabile riferibile allo stesso socio eccedente quello consentito ed a condizione che gli oneri finanziari non confluiscono in un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul reddito delle società; previsione di un rapporto tra la quota di patrimonio netto e l'indebitamento dell'impresa riferibili al socio qualificato sterilizzando gli effetti delle partecipazioni societarie a catena e differenziandolo per le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni; verificandosi un rapporto superiore a quello consentito, attribuzione al contribuente dell'onere di dimostrare che i finanziamenti eccedenti derivano dalla capacità di credito propria e non da quella del socio; in assenza di tale dimostrazione assimilazione degli oneri finanziari dovuti ad utili distribuiti e conseguente indeducibilità degli stessi nella determinazione del reddito d'impresa; rilevanza ai fini della determinazione del predetto rapporto: 1) della quota di patrimonio netto contabile corrispondente alla partecipazione del socio al netto del capitale sociale sottoscritto e non versato, aumentato dell'utile dell'esercizio e diminuito della perdita nel caso di mancata ricopertura della stessa entro un periodo non inferiore alla fine del secondo esercizio successivo; 2) dell'indebitamento erogato o garantito dal socio o da sue parti correlate intendendo per tale quello derivante da mutui e depositi di danaro e da ogni altro rapporto qualificabile economicamente fra i debiti finanziari; rilevanza delle garanzie reali, personali e di fatto, quindi anche dei comportamenti e degli atti giuridici che seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garan-

zie ottengono lo stesso risultato economico; computo ad incremento dell'indebitamento degli apporti di capitale effettuati in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile; irrilevanza dei finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria;

*i)* facoltà delle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, ciascuna con una percentuale di partecipazione non inferiore al 10 per cento, di optare per il regime di trasparenza fiscale delle società di persone. La stessa opzione potrà eventualmente essere consentita in presenza di soci non residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si applichi alcun prelievo sugli utili distribuiti. La società che esercita l'opzione garantisce con il proprio patrimonio l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei soci;

*l)* deducibilità delle componenti negative di reddito forfettariamente determinate, quali le rettifiche dell'attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito dal conto economico al fine di consentire il differimento d'imposta anche se calcolate in sede di destinazione dell'utile; nel caso di incapienza dell'imponibile della società cui si riferiscono, previsione della deducibilità delle predette componenti negative di reddito in sede di destinazione dell'utile di altra società inclusa nella stessa tassazione di gruppo; previsione dei necessari meccanismi per il recupero delle imposte differite;

*m)* riformulazione della disciplina del credito per imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di renderla coerente con i nuovi istituti introdotti dalla disciplina recata dalla riforma, in particolare prevedendone il calcolo relativamente a ciascuna controllata estera ed a ciascuna stabile organizzazione o alternativamente, solo per queste ultime, mantenere il riferimento a tutte quelle operanti nello stesso

Paese; previsione del riporto in avanti ed all'indietro del credito per imposte pagate all'estero inutilizzato per un periodo eventualmente differenziato non inferiore a otto esercizi;

*n)* abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, e della possibilità dallo stesso decreto prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione; mantenimento e razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dallo stesso decreto legislativo e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, al fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina recata dalla riforma;

*o)* opzione e relativi termini e modalità di esercizio per la determinazione forfetaria dell'imposta relativa al reddito derivante dall'utilizzazione delle navi indicate nell'articolo 8-*bis*, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eventualmente anche a quello derivante dalle attività commerciali complementari od accessorie al fine di rendere il prelievo equivalente a quello di un'imposta sul tonnello; a tale scopo: 1) l'identificazione delle attività ammesse al regime di determinazione forfetaria avverrà con riferimento ai criteri di cui alla comunicazione recante « Nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo » COM(96)81 approvata dalla Commissione europea in data 24 giugno 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C. 205 del 5 luglio 1997, ed alle modalità di attuazione degli analoghi regimi negli altri Stati membri dell'Unione europea; 2) la tassa sarà commisurata in cifra fissa per ogni tonnello di stazza netta con l'individuazione di diverse fasce di tonnellate;

laggio di modo che l'importo unitario per tonnellata diminuisca con l'aumentare del tonnellaggio della nave con riferimento a quanto previsto negli altri Stati membri dell'Unione europea; irrevocabilità dell'opzione per un periodo almeno quinquennale; alle cessioni di beni e servizi fra le società il cui reddito si determina in modo forfetario secondo i criteri predetti e le altre imprese si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall'articolo 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche se avvengono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato;

*p)* riformulazione dell'articolo 127-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente l'imputazione ai soci residenti del reddito prodotto da società estere controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato al fine di estenderne l'ambito di applicazione anche alle società estere collegate residenti negli stessi Paesi. In assenza del requisito del controllo invece della determinazione dell'imponibile secondo le norme nazionali, sarà prevista l'imputazione del maggiore tra l'utile di bilancio prima delle imposte ed un utile forfetariamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento differenziati per le categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale;

*q)* mantenimento della soglia di fatturato per l'applicazione degli studi di settore;

*r)* abrogazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni.

2. Sull'imponibile determinato ai sensi del comma 1 insiste un'aliquota unica del 33 per cento.

## EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 4.

*(Imposta sul reddito delle società).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4. *(Imposta sul reddito delle società).* — 1. La riforma dell'imposta sul reddito delle società si articola come segue:

*a)* applicazione opzionale in capo alla società o ente controllante che possiede una partecipazione non inferiore al 90 per cento in società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, della imposta in forma consolidata con i limiti e le modalità indicate nel presente comma;

*b)* coincidenza della data d'inizio e di chiusura del periodo d'imposta di tutti i partecipanti al consolidamento;

*c)* la percentuale di controllo di cui alla lettera *a)* deve sussistere ininterrottamente a partire dall'inizio del periodo d'imposta;

*d)* il reddito imponibile di ciascuna delle società controllate e della società o ente controllante, che optano per l'applicazione dell'imposta in forma consolidata, è determinato separatamente in base alle ordinarie disposizioni;

*e)* ai fini dell'applicazione dell'imposta in forma consolidata è trasferito alla società cd ente controllante il risultato positivo o negativo derivante dalla determinazione separata dell'imponibile di ciascuna società controllata;

*f)* le perdite realizzate in periodi d'imposta anteriori a quelli cui si applica il regime opzionale di cui alla lettera *a)*, possono essere portate in compensazione del reddito realizzato esclusivamente dal soggetto che le ha prodotte;

*g)* l'opzione ha la durata di tre anni, si rinnova ogni tre anni e deve essere esercitata, da ciascuna delle società o enti che intendono applicare l'imposta in

forma consolidata, nei modi e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

*h)* nel caso di rinuncia all'esercizio della proroga dopo un triennio in cui l'opzione è stata esercitata, la società o ente controllante deve indicare la ripartizione degli eventuali residui che deve battersi, a scelta del soggetto controllante, sul patrimonio netto contabile ovvero sul volume dei ricavi riferiti alle società controllate ed al soggetto controllante che hanno partecipato all'applicazione dell'imposta in forma consolidata e fra le quali sussiste ancora, al momento del mancato rinnovo, il rapporto di controllo di cui alla lettera *a)*;

*i)* nel periodo d'imposta in cui, dopo l'esercizio dell'opzione, le condizioni di controllo vengono meno, l'applicazione dell'imposta in forma consolidata cessa di diritto. Gli eventuali residui saranno attribuiti al soggetto controllante;

*l)* la società o ente controllante deve presentare, con le stesse modalità e termini di quella relativa ai redditi propri, la dichiarazione relativa all'applicazione dell'imposta in forma consolidata su apposito modello;

*m)* al versamento dell'imposta, anche in acconto, applicata in forma consolidata, come pure al riporto a nuovo dell'eventuale credito o alla richiesta di rimborso dello stesso, provvede la società o ente controllante. Ciascuna società controllata risponde in solido con il soggetto controllante per l'importo dei debiti d'imposta trasferiti;

*n)* adeguamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, prevedendo:

1) l'applicazione automatica del regime di tassazione;

2) la sua applicazione graduale sull'intero patrimonio d'impresa entro 5 anni;

3) l'aliquota sulla parte di reddito derivante dall'applicazione del coefficiente

di rendimento ordinario pari al 19 per cento e l'aliquota sui profitti eccedenti pari al 35 per cento;

*o)* adeguamento della disciplina dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento dei maggiori valori fiscali con lo stesso livello dell'aliquota dell'imposta sostitutiva da fissare al 19 per cento;

*p)* adeguamento della disciplina delle minusvalenze iscritte e realizzate relative a partecipazioni in società sia residenti sia non residenti, con loro riconoscimento ad un'aliquota del 19 per cento, e corrispondente adeguamento della deducibilità degli ammortamenti sui cespiti rivalutati e tassati con l'aliquota del 19 per cento.

**\* Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Benvenuto.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4. (*Imposta sul reddito delle società*). — 1. La riforma dell'imposta sul reddito delle società si articola come segue:

*a)* applicazione opzionale in capo alla società o ente controllante che possiede una partecipazione non inferiore al 90 per cento in società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, dell'imposta in forma consolidata con i limiti e le modalità indicate nel presente comma;

*b)* coincidenza della data d'inizio e di chiusura del periodo d'imposta di tutti i partecipanti al consolidamento;

*c)* la percentuale di controllo di cui alla lettera *a)* deve sussistere ininterrottamente a partire dall'inizio del periodo d'imposta;

*d)* il reddito imponibile di ciascuna delle società controllate e della società o ente controllante, che optano per l'applicazione dell'imposta in forma consolidata, è determinato separatamente in base alle ordinarie disposizioni;

e) ai fini dell'applicazione dell'imposta in forma consolidata è trasferito alla società o ente controllante il risultato positivo o negativo derivante dalla determinazione separata dell'imponibile di ciascuna società controllata;

f) le perdite realizzate in periodi d'imposta anteriori a quelli cui si applica il regime opzionale di cui alla lettera a) possono essere portate in compensazione del reddito realizzato esclusivamente dal soggetto che le ha prodotte;

g) l'opzione ha la durata di tre anni, si rinnova ogni tre anni e deve essere esercitata, da ciascuna delle società o enti che intendono applicare l'imposta in forma consolidata, nei modi e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze;

h) nel caso di rinuncia all'esercizio della proroga dopo un triennio in cui l'opzione è stata esercitata, la società o ente controllante deve indicare la ripartizione degli eventuali residui che deve battersi, a scelta del soggetto controllante, sul patrimonio netto contabile ovvero sul volume dei ricavi riferiti alle società controllate e al soggetto controllante che hanno partecipato all'applicazione dell'imposta in forma consolidata e fra le quali sussiste ancora, al momento del mancato rinnovo, il rapporto di controllo di cui alla lettera a);

i) nel periodo d'imposta in cui, dopo l'esercizio dell'opzione, le condizioni di controllo vengono meno, l'applicazione dell'imposta in forma consolidata cessa di diritto. Gli eventuali residui saranno attribuiti al soggetto controllante;

j) la società o ente controllante deve presentare, con le stesse modalità e termini di quella relativa ai redditi propri, la dichiarazione relativa all'applicazione dell'imposta in forma consolidata su apposito modello;

k) al versamento, anche in acconto, dell'imposta applicata in forma consolidata, come pure al riporto a nuovo dell'eventuale credito o alla richiesta di rim-

borso dello stesso provvede la società o ente controllante. Ciascuna società controllata risponde in solido con il soggetto controllante per l'importo dei debiti d'imposta trasferiti;

l) adeguamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, prevedendo:

1) l'applicazione automatica del regime di tassazione;

2) la sua applicazione graduale sull'intero patrimonio d'impresa entro cinque anni;

3) l'aliquota sulla parte di reddito derivante dall'applicazione del coefficiente di rendimento ordinario pari al 19 per cento e l'aliquota sui profitti eccedenti pari al 35 per cento;

m) adeguamento della disciplina dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e successive modificazioni, prevedendo il riconoscimento dei maggiori valori fiscali con lo stesso livello dell'aliquota dell'imposta sostitutiva da fissare al 19 per cento;

n) adeguamento della disciplina delle minusvalenze iscritte e realizzate relative a partecipazioni in società sia residenti sia non residenti, con loro riconoscimento ad un'aliquota del 19 per cento, e corrispondente adeguamento della deducibilità degli ammortamenti sui cespiti rivalutati e tassati con l'aliquota del 19 per cento.

\* **4. 1.** (ex 4. 53.) Visco, Pinza, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**4. 35.** (ex 4. 2.) Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: come specificamente previsto aggiungere le*

*seguenti:*, proporzionalmente alla quota di partecipazione complessiva direttamente o indirettamente detenuta.

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole:* al contrario di quanto previsto per il consolidato domestico,.

**4. 4.** (ex 4. 38.) Visco, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:* per la definizione del requisito del controllo *fino a:* del codice civile *con le seguenti:* individuazione del requisito del controllo adottando regole omogenee con quelle attualmente applicabili ai fini della dichiarazione di gruppo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), ferma restando la possibilità di prevedere percentuali di possesso di partecipazione anche superiori;

**4. 3.** (ex 4. 47.) Pinza, Agostini, Benvenuto, Visco, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da:* salvo quanto *fino alla fine della lettera.*

**4. 6.** (ex 4. 37.) Agostini, Benvenuto, Visco, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da:* al fine di consentire *fino a:* reddito imponibile.

**4. 7.** (ex 4. 36.) Benvenuto, Visco, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluc-

cini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da:* semplificazione della determinazione della base imponibile *fino alla fine della lettera.*

**4. 8.** (ex 4. 35.) Agostini, Visco, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* la società o ente controllante provvede, anche per conto delle società comprese nel consolidato, agli adempimenti di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi alla memorizzazione delle imposte nei canestri « a » e « b », al fine di attribuire il credito d'imposta sugli utili distribuiti dalle società del gruppo a società esterne.

*Conseguentemente:*

*sopprimere le lettere c) e d);*

*sostituire la lettera g) con la seguente:*

*g) riformulazione degli articoli 61 e 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di una più rigorosa disciplina di riconoscimento fiscale della svalutazione delle partecipazioni volta ad evitare fenomeni elusivi.*

**4. 9.** (ex 4. 52.) Tolotti, Fluvi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, sostituire la lettera g) con la seguente:*

*g) riformulazione degli articoli 61 e 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di*

una più rigorosa disciplina di riconoscimento fiscale della svalutazione delle partecipazioni volta ad evitare fenomeni elusivi.

**4. 10.** (ex 4. 60.) Tolotti, Fluvi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini.

*Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a cinque anni.*

**4. 36.** (ex 4. 3.) Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: attività commerciale; aggiungere le seguenti: 3) residenza della società partecipata in un Paese diverso da quello a regime fiscale privilegiato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, salvi i casi di disapplicazione previsti dal comma 5 dello stesso articolo 127-bis;*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*lettera d), dopo le parole: della liquidazione aggiungere le seguenti: , ferma rimanendo l'applicabilità dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per quelle residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato;*

*sopprimere la lettera e).*

**4. 51.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera d), premettere le seguenti parole: regime opzionale di.*

**4. 11.** (ex 4. 45.) Visco, Pinza, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo,

Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: deducibilità dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni.*

**4. 12.** (ex 4. 28.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, sopprimere le lettere g), h) e r).*

*Conseguentemente, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

*q-bis) abrogazione dei numeri 1), 3), 5) e 8) della tabella allegata alla legge 18 ottobre 2001, n. 383.*

**4. 13** (ex 4. 42.) Agostini, Benvenuto, Visco, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: quelle relative a controllate incluse nel consolidato fiscale ed eventualmente anche.*

**4. 14.** (ex 4. 46.) Visco, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Potenza, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: potrà essere previsto con le seguenti: sarà previsto.*

**4. 15.** (ex 4. 21.) Visco, Benvenuto, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: o garantiti.*

- 4. 18.** (ex 4. 32. e 4. 59.) Tolotti, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi.

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: partecipazione non inferiore al 10 per cento con le seguenti: partecipazione pari o superiore al 10 per cento.*

- 4. 16.** (ex 4. 20.) Agostini, Visco, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: la medesima facoltà è accordata anche alle società di capitali, alle quali sono applicabili gli studi di settore, i cui soci non siano società di capitali, a condizione che ciascuno abbia una percentuale di partecipazione non inferiore al 25 per cento.*

- 4. 20.** (ex 4. 30.) Fluvi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

*Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

*l) coordinamento della disciplina di tassazione opzionale dei gruppi di società di cui alle lettere a) e b) con la disciplina attuativa della delega di cui all'articolo 6 della legge 3 ottobre 2001, n. 366;*

- 4. 19.** (ex 4. 39.) Pinza, Agostini, Visco, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: ed all'indietro.*

- 4. 21.** (ex 4. 19.) Benvenuto, Visco, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluc-

cini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:*

*n) coerentemente con la logica della disciplina recata dalla riforma e, in particolare, con il regime delle partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti, sia non residenti, estensione dell'esenzione di cui alla lettera c) alle fattispecie previste dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.*

- 4. 23.** (ex 4. 41.) Visco, Pinza, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: e della possibilità fino alla fine della lettera con le seguenti: relativa alle plusvalenze derivanti da cessione o conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento.*

- 4. 22.** (ex 4. 43.) Benvenuto, Agostini, Pinza, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

*ART. 4-bis. (Imposizione forfetaria sul reddito delle navi). — 1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, nel rispetto dei Nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di stato al trasporto marittimo - COM(96)81, approvati dalla Commissione dell'Unione europea in data 24 giugno 1997, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 205 del 5 luglio 1997, per l'allineamento del sistema nazionale a quello di altri importanti paesi marittimi, la sem-*

plificazione e razionalizzazione degli adempimenti e la previa determinazione dei costi fiscali, è introdotta l'imposta sostitutiva sul reddito derivante dalle attività marittime secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:

a) il modello dell'imposta, calcolata su un utile teorico in base alla misura delle tonnellate di ogni singola nave per ogni giorno di navigazione, con importi decrescenti per scaglioni che, per ogni 100 tonnellate di stazza netta, dovrà essere compreso fra 0,45 e 0,10 euro;

b) l'utile teorico annuale, determinato in base all'utile teorico giornaliero della nave moltiplicato per il numero dei giorni di effettiva attività che sarà assoggettato all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

c) la durata del regime sostitutivo con vincolo non inferiore ad un triennio e natura opzionale;

d) le modalità del pagamento dell'imposta indipendentemente dagli effettivi risultati dell'attività marittima;

e) le modalità di applicazione dell'imposizione sostitutiva applicabile alle navi che svolgono attività primarie di cabotaggio quali, fra le altre, il trasporto di merci o passeggeri, il rimorchio, il salvataggio o altri tipi di assistenza marittima, o il trasporto in riferimento a servizi necessariamente forniti in mare;

f) le regole per l'ammissione al regime sostitutivo per le attività secondarie e collaterali a quelle primarie di cabotaggio.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si prov-

vede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4. 24.** (ex 4. 03.) Duca, Benvenuto, Burlando, Tolotti, Fluvi, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

**4. 37.** (ex 4. 4.) Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: dell'imposta relativa al reddito aggiungere le seguenti: ovvero del reddito.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: sarà commisurata con le seguenti: ovvero il reddito saranno commisurati.*

**4. 50.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:*

s) modifica della disciplina in materia di deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle attività culturali, con particolare riferimento al settore teatrale, in particolare aumentando la misura delle deduzioni, ammesse in modo da consentire un incremento del volume delle risorse a disposizione di tali attività;

t) revisione della disciplina della deducibilità delle spese sostenute per lo svolgimento di attività imprenditoriali in ambito culturale, con particolare riferimento al settore teatrale, al fine di am-

pliare la tipologia delle spese deducibili e di incrementare la misura delle relative deduzioni.

**4. 27** (ex 4. 25.) Pistone, Benvenuto, Lettieri, Pinza, Stradiotto.

*Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

s) per i costi e le spese aventi limitata deducibilità fiscale, previsione di criteri di effettiva semplificazione, anche con l'introduzione di meccanismi di forfetizzazione in rapporto ai ricavi dichiarati, e coordinamento con i criteri di valorizzazione di tali costi ai fini di altre imposte, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

**4. 43.** (ex 4. 13.) Leo, Patria.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

s) possibilità di introdurre un sistema agevolativo teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle imprese e sulle società che sostengono spese per innovazione tecnologica, ricerca e formazione.

**4. 42.** (ex 4. 23.) Patria.

*Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

s) riformulazione del trattamento fiscale degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche al fine di garantire l'esenzione dall'imposta alle università statali;

**4. 29** (ex 4. 50.) Nicola Rossi, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

s) adozione, in sede di attuazione dei principi e dei criteri indicati alle lettere a), b), c), d), f), n), o), p) e r), di apposite discipline transitorie volte a razionalizzare il passaggio dal precedente sistema impositivo alla nuova normativa.

**4. 32.** (ex 4. 48.) Pinza, Agostini, Benvenuto, Visco, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

s) introduzione di un sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle imprese che sostengono spese per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo.

**4. 28.** (ex 4. 51.) Nicola Rossi, Agostini, Benvenuto, Visco, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

s) introduzione di un sistema agevolativo permanente teso a ridurre il carico fiscale complessivo gravante sulle imprese che sostengono spese per l'innovazione, la ricerca e la formazione.

**4. 25.** (ex 4. 29.) Fluvi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

*Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

s) previsione di un regime fiscale di favore per i processi di aggregazione tra

piccole imprese e, in particolare, per la costituzione di consorzi tra imprese.

- 4. 26.** (ex 4. 57.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi, Santagata, Frigato.

*Sopprimere il comma 2.*

- 4. 38.** (ex 4. 5.) Giordano, Russo Spena.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Istituzione dell'imposta sul traffico pesante).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dall'approvazione della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso i confini nazionali. All'imposta sono assoggettati tutti i veicoli, autotreni ed autoarticolati aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ogni qualvolta attraversino, su sede stradale, i confini nazionali.

2. L'imposta è commisurata alla massa complessiva del veicolo ed è finalizzata a trasferire una quota del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale.

3. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'ambiente, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per definire le modalità di esazione dell'imposta, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione dell'ammontare dell'imposta sulla base dell'impatto del traffico veicolare pesante lungo l'asse attraversato, tenendo in particolare conside-

razione le caratteristiche ambientali dell'area e il livello di sicurezza intrinseca dell'asse viario;

b) individuazione delle metodiche e degli strumenti più idonei per la riscossione dell'imposta, attraverso l'eventuale adozione di rilevatori elettronici di transito;

c) riscossione semestrale dell'imposta per coloro i quali si dotano di dispositivi per la rilevazione automatica di transito e ad ogni attraversamento della zona di confine per coloro i quali siano sprovvisti dei dispositivi suddetti.

4. Il gettito dell'imposta istituita ai sensi del comma 1 è così ripartito:

a) una quota pari al 70 per cento del gettito complessivo è destinata al Fondo per il riequilibrio modale di cui al comma 5;

b) una quota pari al 30 per cento del gettito complessivo è destinata al Piano nazionale per la sicurezza stradale e viene utilizzata prioritariamente per il miglioramento della sicurezza stradale dei valichi e dei trafori dell'arco alpino.

5. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e, anche, al cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il riequilibrio modale, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le disponibilità del Fondo di cui alla lettera a) del comma 4 sono utilizzate come segue:

a) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovia;

b) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto delle merci;

c) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di trasporto merci su ferrovia, per l'abbattimento dei tempi di percorrenza e per l'estensione dell'utilizzo del sistema di trasporto combinato.

- 4. 01.** (ex 4. 01.) Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

**(A.C. 2144 - Sezione 4)****ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.***(Imposta sul valore aggiunto).*

1. La riforma della imposta sul valore aggiunto si articola, sulla base dello *standard* comunitario, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile, in modo da avvicinare la struttura dell'imposta a quella propria e tipica di una imposta sui consumi;

b) coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione;

c) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;

d) semplificazione degli adempimenti formali.

e) semplificazione delle disposizioni in tema di territorialità dell'imposta e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della normativa comunitaria;

f) semplificazione delle disposizioni relative alla detrazione ed alla rettifica della detrazione e migliore armonizzazione delle stesse con le previsioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977;

g) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in tema di rimborso dell'imposta;

h) esclusione della sussistenza del presupposto soggettivo per l'attribuzione agli esercenti arti e professioni che rivestono la qualifica di amministratori di società di partecipazioni derivanti da piani azionari.

2. Ogni anno la legge finanziaria determina, nel quadro dei vincoli comunitari, l'ammontare del volume d'affari che può essere escluso dall'imponibile, in quanto destinato dai privati a finalità etiche.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI  
LEGGE****ART. 5.***(Imposta sul valore aggiunto).*

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sulla base dello standard comunitario con le seguenti: nel pieno rispetto ed in applicazione della normativa comunitaria.*

**5. 1.** (ex 5. 9. ) Agostini, Visco, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).***5. 51.** La Commissione.**(Approvato)****SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5. 52.  
DELLA COMMISSIONE.**

*All'emendamento 5. 52 della Commissione, lettera i), alinea, sostituire le parole da: nel rispetto dei principi fino alla fine della lettera con le seguenti: la definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei Paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea; istituzione comunque di un'imposta*

sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani in mancanza, entro un termine temporale definito, di iniziative regolamentari e legislative in merito da parte della Commissione europea.

**0. 5. 52. 1.** Alfonso Gianni, Cento, Crucianelli, Grandi, Spini, Annunziata, Bandoli, Battaglia, Bellillo, Bellini, Giovanni Bianchi, Bielli, Bimbi, Bolognesi, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Camo, Carboni, Cennamo, Cima, Cordoni, Titti De Simone, Deiana, Di Serio D'Antona, Duca, Fioroni, Fluvi, Folena, Franci, Fumagalli, Gasperoni, Giacco, Giordano, Giulietti, Grignaffini, Grillini, Innocenti, Kessler, Labate, Leoni, Loiero, Lucidi, Lumia, Paola Mariani, Mariotti, Mascia, Melandri, Mussi, Nigra, Panattoni, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Pinnotti, Pisa, Pistone, Preda, Realacci, Rizzo, Rocchi, Rotundo, Russo Spena, Ruzzante, Sasso, Sciacca, Sgobio, Sini-scalchi, Soda, Spini, Tidei, Tolotti, Trupia, Valpiana, Vigni, Violante, Zanella, Zanotti.

*All'emendamento 5. 52 della Commissione, lettera i), alinea, dopo le parole: principi di aggiungere la seguente: equità,*

**0. 5. 52. 2.** Grandi, Benvenuto, Innocenti, Lettieri, Pistone.

*All'emendamento 5. 52 della Commissione, lettera i), alinea, sostituire le parole da: escludere dalla base imponibile fino a: corrispettivo destinato con le seguenti: destinare parte dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo, indicata.*

**0. 5. 52. 3.** Grandi, Benvenuto, Innocenti, Pistone, Cima, Buemi.

*All'emendamento 5. 52 della Commissione, lettera i), numero 2), dopo le parole: legge finanziaria aggiungere le seguenti: per l'anno successivo.*

**0. 5. 52. 4.** Grandi, Benvenuto, Innocenti, Pistone, Cima, Buemi.

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

i) previsione di norme che consentano, nel rispetto dei principi di semplicità, trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli comunitari, di escludere dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto e da ogni altra forma di imposizione a carico del soggetto passivo, la quota del corrispettivo destinato dal consumatore finale a finalità etiche, in base ai seguenti principi:

1) la destinazione della quota del corrispettivo a finalità etiche può essere stabilita facoltativamente dal consumatore finale sulla base delle indicazioni fornite, al momento dell'effettuazione dell'operazione, dal soggetto passivo;

2) l'entità massima della quota del corrispettivo ammesso è stabilita ogni anno con legge finanziaria, compatibilmente con i saldi della finanza pubblica.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**5. 52.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

i) definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei Paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea; istituzione comunque di un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani in mancanza, entro un termine

temporale definito, di iniziative regolamentari e legislative in merito da parte della Commissione europea.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**5. 17.** (vedi 5. 3.) Alfonso Gianni, Cento, Crucianelli, Grandi, Spini, Annunziata, Bandoli, Battaglia, Bellillo, Bellini, Giovanni Bianchi, Bielli, Bimbi, Bolognesi, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Camo, Carboni, Cennamo, Cima, Cordoni, Titti De Simone, Deiana, Di Serio D'Antona, Duca, Fioroni, Fluvi, Folena, Franci, Fumagalli, Gasperoni, Giacco, Giulietti, Grignaffini, Grillini, Innocenti, Kessler, Labate, Leoni, Loiero, Lucidi, Lumia, Paola Mariani, Mariotti, Mascia, Melandri, Mussi, Nigra, Panattoni, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Pinotti, Pisa, Pistone, Preda, Realacci, Rizzo, Rocchi, Rotundo, Ruzzante, Sasso, Sciacca, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Spini, Tidei, Tolotti, Trupia, Valpiana, Vigni, Violante, Zanella, Zanotti, Sereni.

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*i)* definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei Paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea; istituzione comunque di un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani in mancanza, entro un termine temporale definito, di iniziative regolamentari e legislative in merito da parte della Commissione europea.

**5. 50** (vedi 5. 3.) Alfonso Gianni, Cento, Crucianelli, Grandi, Spini, Annunziata, Bandoli, Battaglia, Bellillo, Bellini, Giovanni Bianchi, Bielli, Bimbi, Bolognesi, Buffo, Bulgarelli, Calzolaio, Camo, Car-

boni, Cennamo, Cima, Cordoni, Titti De Simone, Deiana, Di Serio D'Antona, Duca, Fioroni, Fluvi, Folena, Franci, Fumagalli, Gasperoni, Giacco, Giulietti, Grignaffini, Grillini, Innocenti, Kessler, Labate, Leoni, Loiero, Lucidi, Lumia, Paola Mariani, Mariotti, Mascia, Melandri, Mussi, Nigra, Panattoni, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Pinotti, Pisa, Pistone, Preda, Realacci, Rizzo, Rocchi, Rotundo, Ruzzante, Sasso, Sciacca, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Spini, Tidei, Tolotti, Trupia, Valpiana, Vigni, Violante, Zanella, Zanotti.

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*i)* riordino dei beni di consumo inseriti nelle diverse aliquote dell'IVA secondo criteri di priorità sociale, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori e in particolare per favorire i consumi dei redditi più bassi.

**5. 4.** (ex 5. 12.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*i)* previsione, per le aziende termali così come individuate dall'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n.323, della deducibilità dell'I.V.A. per i costi sostenuti per l'acquisizione, la realizzazione l'ampliamento, la ristrutturazione o l'ammodernamento di immobili ed impianti, nonché per quelli sostenuti dalle stesse aziende termali al fine di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo.

**5. 5.** (ex 5. 20.) Benvenuto, Crucianelli, Pinza, Pistone, Lettieri, Stradiotto.

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*i)* applicazione dell'aliquota minima ai generi di prima necessità per l'infanzia.

**5. 7.** (ex 5. 21.) Sergio Rossi.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) armonizzazione delle diverse forme di detraibilità e deducibilità previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

**5. 53.** Governo.

*(Approvato)*

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In considerazione della natura giuridica delle autorità portuali, enti pubblici non economici ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, e dei compiti d'istituto affidati alle medesime, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini IVA i canoni di concessione di aree demaniali introitati dalle autorità portuali; detti canoni sono soggetti ad imposta di registro. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base. 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**5. 9.** (ex 5. 17.) Duca, Benvenuto, Lettieri, Buemi, Pistone, Stradiotto.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed

integrazioni è aggiunto il seguente comma: « non si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa le concessioni di beni demaniali rilasciate dalle autorità portuali. Sono fatti salvi gli effetti dei comportamenti sinora adottati in materia; è esclusa pertanto ogni richiesta per imposte e sanzioni da parte degli uffici finanziari; non si fa luogo in ogni caso a restituzione di importi già versati per imposte e sanzioni ».

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**5. 12.** (ex 5. 16.) Duca, Benvenuto, Lettieri, Buemi, Pistone.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Imposta sulle transazioni finanziarie).*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'istituzione di una imposta sulle transazioni finanziarie da e per l'estero di natura speculativa, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione e definizione di operazioni finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità che con esse si intendono realizzare;

b) previsione dell'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative;

c) previsione di norme antielusive che impediscano l'effettuazione, da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non residenti;

d) previsione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare un'aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati;

e) destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo, all'incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, alla lotta contro l'AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri;

f) esclusione della tassazione ove la transazione sia effettuata come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi; in nessun caso può essere considerata una prestazione di servizi la transazione finanziaria di carattere speculativo.

**5. 14.** (ex 5. 18.) Pistone, Benvenuto, Buemi, Grandi, Tolotti, Sereni.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).*

1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, fino ad un

ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo italiano, di annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e di contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo zero per cento.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Successivamente all'adozione da parte di almeno cinque Paesi membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 è corretta in maniera tale da essere pari all'aliquota media delle imposte sulle transazioni valutarie istituite dai Paesi membri dell'Unione europea.

4. La modifica dell'aliquota di cui al comma 3 viene effettuata a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sarà verificato che almeno quattro Paesi membri dell'Unione europea hanno istituito un'imposta equivalente a quella di cui al comma 1.

5. Le ulteriori modifiche risultanti dalle variazioni delle aliquote verificatesi nei Paesi membri dell'Unione europea sono effettuate il 1o gennaio di ogni anno.

6. L'aliquota media di cui al comma 3 viene calcolata facendo la media aritmetica delle aliquote massime delle imposte equivalenti a quella di cui al presente articolo, in vigore nei Paesi membri dell'Unione europea nel corso dell'anno precedente.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le aliquote di cui al presente articolo da applicare in Italia.

8. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di:

a) estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo;

b) istituire un fondo internazionale che veda la partecipazione di rappresentanti di Governi anche di paesi non OCSE, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini di cui al comma 1.

9. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indi-

cato dal comma 1, agli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, alle misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e alla lotta alla povertà su scala mondiale.

**5. 15.** (ex 5. 6.) Benvenuto, Agostini, Buemi, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Pistone, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Burlando, Crucianelli, Sereni.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **5. 13.** (ex 5. 13.) Grandi.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **5. 21.** (ex 5. 1.) Giordano, Russo Spena.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Dall'applicazione del comma 1 non possono derivare oneri per il bilancio pubblico.

*2-bis.* Nel documento di programmazione economico-finanziaria sono indicati annualmente, con un profilo almeno triennale, nel rispetto dei vincoli comunitari, l'ammontare del volume degli affari, che può essere escluso dall'imponibile, in quanto destinato dai privati a finalità etiche, gli oneri finanziari relativi e la copertura finanziaria. Con successivo provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura si rende operativa la agevolazione secondo l'ammontare del volume d'affari previsto.

**5. 16.** (ex 5. 8.) Pinza, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. — (*Imposizione forfetaria sul reddito delle navi*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, nel rispetto degli « Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi » del 5 luglio 1997, con l'obiettivo di allineare il sistema a quello di altri importanti paesi marittimi, di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, della previa determinazione dei costi fiscali, è introdotta l'imposta sostitutiva sul reddito derivante dalle attività marittime secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:

a) il modello dell'imposta, calcolata su un utile teorico in base alla misura delle tonnellate di ogni singola nave per ogni giorno di navigazione, con importi decrescenti per scaglioni che, per ogni 100 tonnellate nette, dovrà essere compreso fra 0.45 e 0.10 euro;

b) l'utile teorico annuale, determinato in base all'utile teorico giornaliero della nave per il numero dei giorni di effettiva attività che sarà assoggettato all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

c) la durata del regime sostitutivo con vincolo non inferiore ad un triennio e natura opzionale;

d) le modalità del pagamento dell'imposta indipendentemente dagli effettivi risultati dell'attività marittima;

e) le modalità dell'applicazione dell'imposizione sostitutiva che si applica alle navi che svolgono attività primarie di cabotaggio quali, fra le altre il trasporto di merci o passeggeri; il rimorchio, il salvataggio o altri tipi di assistenza marittima e il trasporto in riferimento a servizi necessariamente forniti in mare;

f) le regole per l'ammissione al regime sostitutivo per le attività « secondarie » e « collaterali » a quelle primarie di cabotaggio.

3. Il decreto di cui comma 2 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti commissioni.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'U.p.b. 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**5. 01.** (ex 4. 03.) Benvenuto.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis. — (*Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie*). — 1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, fino ad un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo nazionale, di annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e di contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo zero per cento.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Successivamente all'adozione da parte di almeno cinque paesi membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 è corretta in maniera tale da essere pari all'aliquota media delle imposte sulle transazioni valutarie istituite dai paesi membri dell'Unione europea.

4. La modifica dell'aliquota di cui al comma 3 viene effettuata a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sarà verificato che almeno altri quattro paesi membri dell'Unione europea hanno istituito un'imposta equivalente a quella di cui al comma 1.

5. Le ulteriori modifiche risultanti dalle variazioni delle aliquote verificatesi nei Paesi membri dell'Unione europea sono effettuate il 1° gennaio di ogni anno.

6. L'aliquota media di cui al comma 3 viene calcolata facendo la media aritmetica delle aliquote massime delle imposte equivalenti a quella di cui al presente articolo, in vigore nei paesi membri dell'Unione europea nel corso dell'anno precedente.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le aliquote di cui al presente articolo da applicare in Italia.

8. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di:

a) estendere ai paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti, l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo;

b) istituire un fondo internazionale, che veda la partecipazione di rappresentanti di Governi anche di paesi non OCSE, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative, per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini di cui al comma 1.

9. Per le transazioni valutarie con stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 1, agli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, alle misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e alla lotta alla povertà su scala mondiale.

**5. 02.** (ex 5. 6.) Benvenuto, Sereni.

**(A.C. 2144 - Sezione 5)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

*(Imposta sui servizi).*

1. La riforma dell'imposizione sui servizi si articola concentrando e razionaliz-

zando, in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo, in particolare i seguenti tributi:

- a) imposta di registro;
- b) imposte ipotecarie e catastali;
- c) imposta di bollo;
- d) tassa sulle concessioni governative;
- e) tassa sui contratti di borsa;
- f) imposta sulle assicurazioni;
- g) imposta sugli intrattenimenti.

2. La riforma deve essere volta prioritariamente ad un sistema di tassazione dei trasferimenti dei diritti immobiliari che ne favorisca la circolazione, con particolare riferimento agli immobili destinati ad abitazione principale.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 6.

*(Imposta sui servizi).*

*Sopprimerlo.*

- 6. 1.** (ex 6. 8.) Benvenuto, Visco, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

##### ART. 6-bis.

*(Imposta comunale sugli immobili).*

1. La riforma dell'imposizione sugli immobili si articola concentrando e razionalizzando, in un'unica obbligazione fi-

scale ed in un'unica modalità di prelievo, tutti i tributi gravanti sugli immobili. In particolare, la delega prevede:

- a) un'unica imposta sugli immobili, attribuita ai comuni;
- b) l'eliminazione di imposte e tasse marginali;
- c) l'invarianza di gettito dei tributi;
- d) la semplificazione e razionalizzazione della gestione;
- e) la riduzione del peso fiscale sulla prima casa.

- 6. 3.** (ex 6. 02.) Pistone, Benvenuto, Lettieri, Buemi, De Brasi, Maran, Olivieri, Pinotti, Verneti, Vianello, Tidei, Cima.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* La riforma dell'imposizione sui servizi garantisce il mantenimento e l'istituzione di agevolazioni per tutti i trasferimenti immobiliari funzionali all'esercizio dell'attività.

*1-ter.* All'onere derivante dal comma 1-bis pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. — Fondo speciale di parte corrente — dello stato di previsione del medesimo Ministero.

*1-quater.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 6. 2.** (ex 6. 10.) Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri, Pistone, Buemi.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

*ART. 6-bis. — 1.* Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di detrazioni e agevolazioni fiscali sulla locazione abitativa con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aumentare, rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la percentuale di riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dei contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della stessa legge;

b) aumentare, rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi articolo 3, comma 2, della stessa legge;

c) aumentare la misura della detrazione per il conduttore in materia di canone di locazione a quanto previsto dall'articolo 13-ter del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) prevedere per le convalide di licenza e di sfratto emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 del codice di procedura civile l'obbligo della registrazione analogamente agli altri provvedimenti della magistratura come previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede mediante riduzione degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base. 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**6. 02.** (ex 6. 01.) Pistone, Benvenuto, Lettieri, Buemi.

**(A.C. 2144 - Sezione 6)**

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Accisa).

1. La riforma del sistema dell'accisa è improntata a criteri di efficienza e ottimalità, nonché a criteri di semplificazione e razionalizzazione, in particolare per ridurre gli adempimenti amministrativi. In particolare, le singole accise sono gradualmente determinate e coordinate con l'imposta sui consumi, in modo da ridurre l'incidenza sui prodotti essenziali e correggerne gli effetti esterni negativi su ambiente, salute e benessere, al fine di agevolare un uso ecologicamente più compatibile dei prodotti energetici. Le accise sugli oli minerali da riscaldamento sono determinate con criterio di gradualità in modo da ridurre l'incidenza in rapporto ai volumi consumati. Il coordinamento con le altre forme di imposizione, inoltre, evita gli effetti viziosi di moltiplicazione dell'imposta.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DI-  
SEGNO DI LEGGE**

ART. 7.

(Accisa).

*Sopprimerlo.*

**7. 1.** (ex 7. 4.) Benvenuto, Visco, Agostini, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 7. 7.  
DEL GOVERNO.

*All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, alinea, dopo la parola: ottimalità aggiungere le seguenti: , non sovrapposizione con altre imposte.*

**0. 7. 7. 1.** Grandi, Benvenuto, Innocenti, Pistone, Lettieri, Buemi, Cima.

*All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: salvaguardia fino a: l'utilizzo con le seguenti: priorità della salvaguardia della salute e dell'ambiente con assoluto privilegio dell'utilizzo.*

**0. 7. 7. 2.** Grandi, Benvenuto, Innocenti, Lettieri, Pistone, Buemi, Cima.

*All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , agevolando un uso ecologicamente più compatibile dei prodotti energetici e favorendo una diversa allocazione delle risorse verso modelli di sviluppo più sostenibili basati su di una combinazione ottimale tra ambiente, crescita economica ed occupazione.*

**0. 7. 7. 3.** Lion, Boato, Pecoraro Scanio, Zanella.

*All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, sopprimere le lettere b), c), d), e) ed f).*

**0. 7. 7. 4.** Giordano, Russo Spina.

*All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) priorità alle aree del Mezzogiorno e in particolare quelle dell'obiettivo 1, nonché alle zone climatiche più sfavorite.

**0. 7. 7. 5.** Grandi, Benvenuto, Innocenti, Pistone, Cima, Buemi, Lettieri.

*All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: mantenendo condizioni di favore per le aree di montagna in relazione ai combustibili da riscaldamento.*

**0. 7. 7. 24.** Santagata, Stradiotto, Bressa, Boccia.

*All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera c), sopprimere la parola: nuove.*

**0. 7. 7. 6.** Grandi, Benvenuto, Innocenti, Lettieri, Pistone, Buemi, Cima.

*All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , quando avvenuta.*

**0. 7. 7. 7.** Grandi, Benvenuto, Innocenti, Buemi, Cima, Lettieri, Pistone.

*All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera d), dopo la parola: fiscale, aggiungere le seguenti: previa fornitura di adeguate garanzie reali, di deposito infruttifero in denaro o di fideiussione,*

**0. 7. 7. 8.** Grandi, Benvenuto, Innocenti, Lettieri, Pistone, Buemi, Cima.

*All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: , tenendo conto fino alla fine della lettera.*

**0. 7. 7. 9.** Grandi, Benvenuto, Innocenti, Buemi, Cima, Lettieri, Pistone.

*All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: previa fornitura di adeguate garanzie reali, di deposito infruttifero in denaro o di fideiussione.*

**0. 7. 7. 11.** Grandi, Benvenuto, Innocenti, Lettieri, Pistone.

*All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nonché previsione di una congrua riduzione delle accise sui prodotti petroliferi utilizzati dai cittadini e dagli operatori residenti nei comuni del bacino petrolifero della Val d'Agri e del Sauro in Basilicata.*

**0. 7. 7. 23.** Lettieri, Stradiotto, Boccia, Benvenuto.

*All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera f), sopprimere le parole: rimodulazione e.*

**0. 7. 7. 12.** Grandi, Benvenuto, Innocenti, Lettieri, Pistone, Buemi, Cima.

*All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera g), sostituire le parole da: revisione fino a: l'incidenza con le seguenti: riduzione o azzeramento dell'incidenza.*

**0. 7. 7. 13.** Grandi, Benvenuto, Innocenti, Buemi, Cima.

*All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera g), sopprimere le parole: previsione di forme di.*

**0. 7. 7. 14.** Grandi, Benvenuto, Innocenti, Buemi, Cima, Lettieri, Pistone.

*All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: nell'ambito fino alla fine della lettera.*

**0. 7. 7. 15.** Grandi, Benvenuto, Innocenti, Buemi, Lettieri, Pistone.

*All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, sopprimere la lettera h).*

**0. 7. 7. 16.** Grandi, Benvenuto, Innocenti, Lettieri, Pistone, Cima.

*All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: anche fino alla fine della lettera.*

**0. 7. 7. 17.** Grandi, Benvenuto, Innocenti, Buemi, Cima, Lettieri.

*All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera i), sostituire la parola: coordinamento con le seguenti: non sovrapposizione.*

**0. 7. 7. 18.** Grandi, Benvenuto, Innocenti, Buemi, Cima, Lettieri, Pistone.

*All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso l'emanazione, entro trenta giorni, di una direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze all'Agencia delle dogane e alla Guardia di finanza per il coordinamento delle loro attività.*

**0. 7. 7. 19.** Grandi, Benvenuto, Innocenti, Buemi, Cima.

*All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

*m) mantenimento della tassazione sulle emissioni di anidride carbonica come definita dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.*

**0. 7. 7. 20.** Visco, Benvenuto, Innocenti.

*All'emendamento 7. 7. del Governo, sopprimere il comma 2.*

**0. 7. 7. 21.** Grandi, Benvenuto, Innocenti, Lettieri, Pistone.

*All'emendamento 7. 7. del Governo, comma 2, sopprimere la lettera e).*

**0. 7. 7. 10.** Giordano, Russo Spina.

*All'emendamento 7. 7. del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Dalle disposizioni del presente articolo non possono derivare incrementi o riduzioni del gettito complessivo derivante dall'accisa come definita dal comma 2.

**0. 7. 7. 22.** Visco, Benvenuto, Innocenti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7. — (Accisa). — 1. La riforma del sistema dell'accisa è ispirata ai principi ordinatori dell'efficienza, ottimalità e semplificazione ed è improntata ai seguenti criteri direttivi:

a) salvaguardia della salute e dell'ambiente privilegiando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili;

b) eliminazione graduale degli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese;

c) adeguamento delle strutture dei sistemi di prelievo tributario alle nuove modalità di funzionamento del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione, in coerenza con le deliberazioni dell'Autorità dell'energia e del gas;

d) revisione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale, tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessità operative degli impianti, ovvero anche delle esigenze territoriali di approvvigionamento;

e) previsione di nuove figure di responsabili solidali per il pagamento dell'accisa;

f) rimodulazione e armonizzazione dei termini di prescrizione e decadenza;

g) revisione delle agevolazioni in modo da ridurre l'incidenza dell'accisa sui servizi e sui prodotti essenziali e previsione di forme di partecipazione degli enti territoriali alla gestione stessa delle agevolazioni nell'ambito di quote assegnate ovvero di stanziamenti previsti;

h) snellimento degli adempimenti e delle procedure anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici;

i) coordinamento della tassazione sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica con l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;

l) coordinamento dell'attività di controllo posta in essere da soggetti diversi.

2. Per accisa, ai fini della presente legge, si intende:

a) l'accisa armonizzata relativa agli oli minerali, all'alcole e alle bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati;

b) l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;

c) l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio;

d) l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato « orimulsion » (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva del Consiglio 88/609/CEE del 24 novembre 1988;

e) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) applicata ai grandi impianti di combustione.

**7. 7. Governo.**

**(Approvato)**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7. — (Accisa). — 1. Il riordino delle accise verrà improntato al rigoroso rispetto della disciplina comunitaria e, in quanto compatibili, potranno essere previste limitate deroghe per specifici prodotti e per periodi temporali limitati. I provvedimenti attuativi delle deroghe, in quanto ammesse dai regolamenti comunitari, ver-

ranno adottate nelle leggi finanziarie annuali.

- 7. 2.** (ex 7. 9.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: agevolare un uso ecologicamente più con le seguenti: garantire un uso ecologicamente*

- 7. 3.** Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in continuità con quanto già previsto dall'articolo 17, commi 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni e dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e finalizzato altresì a favorire una diversa allocazione delle risorse verso modelli di sviluppo più sostenibili basati su di una combinazione ottimale tra ambiente, crescita economica ed occupazione. Da detti interventi non derivano aumenti della pressione tributaria e contributiva e oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.*

- 7. 5.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ,con particolare riferimento alla riduzione dei composti organici volatili (c.o.v.).*

- 7. 4.** Di Teodoro.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un aumento dell'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione pari a tre centesimi di euro per ogni litro.

*1-ter.* Il gettito derivante dall'aumento di cui al comma 1-*bis* è destinato prioritariamente alla sostituzione del parco autobus del trasporto pubblico locale con mezzi a basso impatto ambientale.

- 7. 6.** (ex 7. 6.) Lion, Pecoraro Scanio.

#### (A.C. 2144 – Sezione 7)

#### ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 8.

*(Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive).*

1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi. I decreti legislativi dovranno prevedere anche la semplificazione della base imponibile.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 8.

*(Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive).*

*Sopprimerlo.*

- 8. 1.** (ex 8. 5.) Tolotti, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8. — *(Riforma dell'imposta regionale sulle attività produttive).* — 1. Il Go-

verno, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e nel rispetto del titolo V della Costituzione, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare la determinazione dalla base imponibile eliminando il cosiddetto « terzo binario » e prevedendo, in via opzionale, la possibilità di determinazione con il metodo addizionale.

2. Con provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dalla base imponibile dell'Irap è progressivamente escluso il costo del lavoro, e, per le piccole e medie imprese, la base imponibile così rideterminata è ridotta di almeno il 30 per cento. La legge finanziaria dispone i necessari accantonamenti.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Benvenuto.**

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: Governo aggiungere le seguenti:* , d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e nel rispetto del titolo V della Costituzione,

**8. 7.** (ex 8. 10.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* per la graduale eliminazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* di revisione dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto, nonché del comma 144, lettera e), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti la fissazione al 7,25 per cento dell'aliquota dovuta dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, nonché dall'impresa manifatturiera con oltre cinquecento dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro.

**8. 13.** (ex 8. 1.) Giordano, Russo Spina.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* per la graduale eliminazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* in materia di coordinamento della presente riforma con la finanza locale, secondo i seguenti principi e criteri:

a) graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) con prioritaria esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro;

b) attribuzione agli enti locali, in sostituzione dell'IRAP e delle attuali partecipazioni, del gettito delle imposte erariali di tipo indiretto, riscosse a livello territoriale, quali accise, imposte sui servizi e sui consumi.

**8. 2.** (ex 8. 7.) Sergio Rossi.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* per la graduale eliminazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* per semplificare la determinazione dalla base imponibile eliminando il « terzo binario » e prevedendo, in via opzionale, la possibilità di determinazione con il metodo addizionale.

**8. 5.** (ex 8. 15.) Agostini, Visco, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* per la graduale eliminazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* per ridurre il prelievo attraverso la deduzione dalla base imponibile di 10.000 euro sia per il soggetto passivo dell'imposta che per i dipendenti dello stesso fino ad un massimo di quattro e cioè fino ad un massimo di 50.000 euro.

**8. 4.** (ex 8. 17.) Visco, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* per la graduale eliminazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* per la riduzione di almeno il 30 per cento della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le piccole e medie imprese.

- 8. 3.** (ex 8. 14.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* eliminazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* sostituzione nella base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) degli oneri sociali gravanti sul lavoro e, in quanto finanziariamente compatibile, del costo del lavoro, anche utilizzando in parziale o totale sostituzione l'inserimento degli ammortamenti.

- 8. 6.** (ex 8. 8.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola:* eliminazione *con le seguenti:* riduzione dell'incidenza.

- 8. 9.** (ex 8. 16.) Visco, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* costo del lavoro *aggiungere le seguenti:* e degli oneri finanziari.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* All'onere derivante dal presente articolo per gli anni 2002, 2003 e 2004 si provvede mediante riduzione degli accan-

tonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del medesimo Ministero.

*1-ter.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 8. 10.** (ex 8. 11.) Fluvi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , per le imprese fino a 10 dipendenti.

- 8. 11.** (ex 8. 13.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e garantire preventivamente anno per anno in raccordo alle leggi finanziarie il finanziamento di quanto precedentemente previsto.

- 8. 20.** Grandi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* La graduale eliminazione prevista al comma 1 potrà avvenire solo con la garanzia di pari entrate a carico del bilancio dello Stato a favore del bilancio di ciascuna regione e provincia autonoma, che in ogni caso dovranno avere garantito invarianza di gettito.

- 8. 12.** (ex 8. 9.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Canone RAI).*

1. Il canone RAI è trasformato in una tassa sul servizio radiotelevisivo pubblico regionale di competenza regionale.

**8. 02.** (ex 8. 06.) Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Canone RAI).*

1. Il canone RAI è trasformato in una tassa sul servizio radiotelevisivo pubblico attribuita alle regioni.

**8. 03.** (ex 8. 05.) Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Servizio di riscossione).*

1. La riforma del sistema fiscale della presente legge deve prevedere un moderno sistema di riscossione secondo i seguenti principi e criteri:

*a)* superamento dell'attuale sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione coattiva mediante ruolo;

*b)* affidamento del servizio di riscossione dei tributi erariali al Ministero dell'economia e delle finanze;

*c)* facoltà per gli enti locali di gestire autonomamente il servizio di riscossione per le imposte di propria competenza.

**8. 01.** (ex 8. 04.) Sergio Rossi.

**(A.C. 2144 - Sezione 8)**

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 9.

*(Attuazione, raccordi e copertura finanziaria).*

1. L'attuazione della riforma è modulata con più decreti legislativi, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi economici e finanziari netti dei singoli settori istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema previdenziale. A tale fine, la sezione dedicata del Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è integrata dei necessari elementi di informazione.

2. Dai decreti legislativi di attuazione degli articoli da 3 a 8 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale e con la progressiva eliminazione dell'IRAP.

4. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, vengono stabiliti:

*a)* il valore delle aliquote e degli scaglioni, nonché delle deduzioni e delle detrazioni, fino a quando non sostituite da deduzioni, a valere per i successivi esercizi;

*b)* le misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione dovuta ai fini IRAP.

5. Fino alla data di scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili, non espressamente abrogate. Per lo stesso periodo, e per i due anni successivi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita normativa transitoria escluderà inasprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa.

6. Fino al completamento del processo di riforma costituzionale restano garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale. In particolare, la progressiva riduzione dell'IRAP sarà compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da partecipazioni. Restano salve eventuali anticipazioni del federalismo fiscale.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 9.

*(Attuazione, raccordi e copertura finanziaria).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 9. — *(Attuazione e copertura finanziaria).* — 1. L'attuazione della riforma, tramite provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, è sottoposta al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi del bilancio dello Stato. Sino al completamento dell'attuazione della presente legge ogni anno, entro il 30 giugno, il Governo presenta al Parlamento un programma complessivo, articolato per anno, di progressiva attuazione della riforma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità, nonché la congruità dei mezzi individuati

rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari e l'indicazione della loro copertura finanziaria. Le Camere entro 30 giorni dalla trasmissione, e previo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari che sono vincolanti se rilevano la violazione del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, deliberano l'adozione del programma. L'operatività del programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione di uno specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

2. Quanto previsto dal comma 1, prima di entrare in vigore, deve in ogni caso essere preceduto dall'approvazione della legge finanziaria annuale per garantire il rispetto dei saldi di bilancio previsti.

3. In sede di prima applicazione la riforma dovrà in ogni caso riguardare i redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 ed i contribuenti meno abbienti nonché le piccole e medie imprese.

4. Dall'attuazione della riforma di cui alla presente legge non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Qualora nel corso dell'attuazione della legge si verificino scostamenti rispetto alle previsioni finanziarie indicate, al fine della copertura finanziaria, si applica il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Restano garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale. L'eventuale riduzione delle entrate delle regioni a statuto ordinario e speciale, nonché degli enti locali, derivante dall'attuazione della presente riforma sarà compensata, d'intesa con le regioni e gli enti locali, da trasferimenti o da partecipazioni.

6. Ad ogni riduzione della pressione fiscale statale derivante dalla presente legge non deve corrispondere un incremento della pressione fiscale del settore pubblico allargato.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Benvenuto.**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* è modulata fino alla fine del comma con le seguenti: ,tramite provvedimenti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, è sottoposta al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi del bilancio dello Stato. Sino al completamento dell'attuazione della presente legge ogni anno, entro il 30 giugno, il Governo presenta al Parlamento un programma complessivo, articolato per anno, di progressiva attuazione della riforma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità, nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari e l'indicazione della loro copertura finanziaria. Le Camere, entro 30 giorni dalla trasmissione, e previo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari che sono vincolanti se rilevano la violazione del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, deliberano l'adozione del programma. L'operatività del programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione di uno specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

- 9. 1.** (ex 9. 28.) Pinza, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.*

- 9. 2.** (ex 9. 27.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: presente legge, aggiungere le se-*

*guenti: e comunque non oltre il 1° gennaio 2004,*

- 9. 3.** (ex 9. 26.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: tenuto anche conto fino alla fine del comma.*

- 9. 20.** (ex 9. 3.) Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: tenuto anche conto della riforma del sistema previdenziale.*

- 9. 4.** (ex 9. 21) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Pennacchi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di prima applicazione la riforma deve in ogni caso riguardare i redditi prodotti nel corso dell'anno 2003 ed i contribuenti meno abbienti nonché le piccole e medie imprese.*

- 9. 7.** (ex 9. 25.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinato all'approvazione della legge finanziaria annuale per garantire il rispetto dei saldi di bilancio previsti.*

- 9. 8.** (ex 9. 14.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Dall'attuazione della riforma di cui alla presente legge non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Qualora nel corso dell'attuazione della legge si verificassero scostamenti rispetto alle previsioni finanziarie indicate, al fine della copertura finanziaria, si applica il comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

**9. 10.** (ex 9. 23.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , anche considerando il livello medio d'imposizione locale;*

**9. 12.** (vedi 3. 30.) Fluvi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Galeazzi, Grandi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi, Pinza, Stradiotto.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Nella legge finanziaria sono indicate contemporaneamente le risorse correlate da impegnare per politiche di equità sociale secondo le seguenti priorità:

a) estensione del reddito minimo garantito a tutte le aree svantaggiate del nostro territorio nazionale ed incremento del suo importo;

b) aumento dell'indennità di disoccupazione fino ad un importo pari al 50 per cento dell'ultima retribuzione;

c) maggiorazione dell'assegno al nucleo familiare con particolare riguardo ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ed incremento dell'assegno per il terzo figlio.

**9. 13.** (vedi 3. 116.) Pennacchi, Benvenuto, Grandi, Agostini, Visco, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, Nicola Rossi, Turco, Battaglia.

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

**9. 22** (ex 9. 5.) Giordano, Russo Spena.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ad ogni riduzione della pressione fiscale derivante dalla presente legge non deve corrispondere un incremento della pressione fiscale del settore pubblico allargato.*

**9. 14.** (ex 9. 22.) Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pinza, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Le eventuali perdite di gettito derivanti dall'attuazione della riforma fiscale, così come definita dagli articoli precedenti, per le regioni e gli enti locali territoriali, sono compensate, di intesa con la Conferenza Unificata, con compartecipazioni ai tributi erariali o con trasferimenti di tributi erariali. La riforma non deve produrre perdita di gettito per le singole regioni e singoli enti locali territoriali e nuovi oneri per lo Stato.

\* **9. 41** (ex 9. 1.) Boato, Pecoraro Scanio.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Le eventuali perdite di gettito derivanti dall'attuazione della riforma fiscale, così come definita dagli articoli precedenti, per le regioni e gli enti locali territoriali, sono compensate, di intesa con la Conferenza Unificata, con compartecipazioni ai tributi erariali o con trasferimenti di tributi erariali. La riforma non deve produrre perdita di gettito per le singole regioni e singoli enti locali territoriali e nuovi oneri per lo Stato.

\* **9. 15** (ex 9. 12.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da:* restano garantiti fino alla fine del periodo con le seguenti: sono garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale e regionale, nel rispetto, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

**9. 40.** (ex 9. 2.) Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Collè.

**(Approvato)**

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:* da trasferimenti o da partecipazioni con le seguenti: con l'attribuzione del gettito delle imposte indirette, riscosse a livello territoriale, quali accise, imposte sui servizi e sui consumi.

**9. 16.** (ex 9. 11.) Sergio Rossi.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

7. I decreti legislativi, di cui al comma 1, devono prevedere la redazione da parte dell'amministrazione finanziaria di un documento sul gettito dei tributi erariali, relativi al nuovo sistema fiscale, riscossi per tipologia di tributo almeno a livello regionale.

**9. 18.** (ex 9. 9.) Sergio Rossi.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

7. I decreti di attuazione devono prevedere il coordinamento del nuovo sistema fiscale statale con la finanza locale, al fine di non compromettere la diminuzione della pressione fiscale erariale derivante dall'attuazione della presente riforma.

**9. 17.** (ex 9. 10.) Sergio Rossi.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

7. Contestualmente all'attuazione della riforma si adeguano gli ordinamenti fi-

nanziari delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, garantendo l'assenza di effetti finanziari negativi.

**9. 42.** (ex 9. 6.) Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

7. Alle regioni e agli enti locali è consentito recuperare tramite trasferimenti erariali il minor gettito derivante dal nuovo sistema delle deduzioni introdotto dalla riforma dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 3 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce annualmente con apposito decreto l'entità di tali trasferimenti.

**9. 19.** (ex 9. 19.) Coluccini, Benvenuto, Agostini, Cennamo, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis. — 1. Al fine di non incrementare la pressione fiscale del settore pubblico allargato e di fornire comunque agli enti locali le risorse necessarie a copertura delle loro competenze e funzioni, d'intesa con Anci, Upi e sentite le regioni, si provvede a determinare i principi fondamentali per consentire a comuni e province di istituire tasse di scopo nelle materie di loro competenza.

**9. 02.** (ex 9. 07.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

**(A.C. 2144 — Sezione 9)**

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

*(Disposizioni finali).*

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, cia-

scuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

2. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 1, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.

3. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, anche con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Decorso il termine di cui al comma 1, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 3, decorso il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

6. Lo schema di decreto legislativo recante il codice di cui all'articolo 2 della presente legge è trasmesso ad una Commissione bicamerale, composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati ri-

spettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi. La Commissione esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. I Presidenti delle Camere possono, d'intesa, su richiesta della Commissione, concedere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere.

7. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 6, la proroga del termine per l'adozione del parere, il termine per l'emanazione del decreto legislativo è prorogato di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 6, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 6, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 10.

*(Disposizioni finali).*

*Sopprimerlo.*

**10. 5.** (ex 10. 1.) Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

L'entrata in vigore del o dei decreti avverrà in ogni caso previa approvazione definitiva della successiva legge finanziaria. Per ogni anno previsto di attuazione della presente legge e per ogni materia prevista dagli articoli da 3 a 8, l'entrata in vigore del o dei decreti sarà contemporanea e non ripetibile nel corso dello stesso anno. Eventuali decreti correttivi segui-

ranno la stessa procedura nell'anno successivo.

**10. 10.** (ex 0. 2. 39. 2). Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri, Cima.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I pareri motivati per violazione del comma 4 dell'articolo 81 della Costituzione, sono vincolanti.

**10. 1.** (vedi 10. 4.) Pinza, Agostini, Benvenuto, Buemi, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Pistone, Stradiotto, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* L'entrata in vigore del o dei decreti avviene in ogni caso previa approvazione definitiva della legge finanziaria. Per ogni anno previsto di attuazione della presente legge e per ogni materia prevista dagli articoli da 3 a 8, l'entrata in vigore del o dei decreti è contemporanea e non ripetibile nel corso dello stesso anno. Eventuali decreti correttivi seguono la stessa procedura nell'anno successivo.

**10. 2.** (ex 10. 10.) Grandi, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Tolotti, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 4, dopo le parole: decreti legislativi aggiungere la seguente:* non.

**10. 6.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 5, dopo le parole: decreti legislativi aggiungere la seguente:* non.

**10. 7.** Giordano, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 6.*

**10. 4.** Grandi.

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: decreto legislativo aggiungere la seguente:* non.

**10. 8.** Giordano, Russo Spena.

**(A.C. 2144 – Sezione 10)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerata l'esigenza, da parte degli invalidi, di utilizzare anche veicoli di cilindrata superiore a quella oggi prevista,

impegna il Governo

ad eliminare, ai fini dello sconto IVA, il limite attualmente in vigore.

**9/2144/1.** Germanà.

La Camera,

premesso che:

è in atto un notevole contenzioso tra le autorità portuali e l'amministrazione finanziaria, relativa all'applicazione dell'imposta di registro (applicata da molte autorità portuali) o dell'IVA ai canoni di concessione di beni demaniali rilasciati dalle autorità portuali;

al riguardo, un recente orientamento della Corte di Cassazione (sentenza del 25 luglio 2001, n. 10097) ha stabilito che è commerciale l'attività degli enti portuali con il conseguente assoggettamento ad IVA (e non a registro) dei canoni per la concessione demaniale;

a seguito del contenzioso in corso, le autorità portuali e le imprese concessionarie si trovano in grave difficoltà tanto per i periodi pregressi quanto per il futuro in assenza di una specifica disposizione normativa che elimini qualsivoglia dubbio in proposito;

in tal modo, si vuole risolvere, in armonia con l'orientamento della Suprema Corte, il suddetto conflitto, che finirebbe per penalizzare gli enti chiamati a gestire i beni del demanio marittimo;

il riconoscimento dell'assoggettamento ad IVA dei rapporti relativi alla concessione di beni del demanio marittimo potrebbe portare ad eventuali diritti di rimborso dell'imposta di registro pagata in via anticipata anche per annualità successive,

impegna il Governo

ad adottare un'interpretazione che salvaguardi i principi espressi dalla Suprema Corte, ricercando, al contempo, una soluzione che non penalizzi eventuali comportamenti difformi adottati in passato dalle imprese.

9/2144/**2**. Leo.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge A.C. 2144, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale;

premesso che:

gli articoli 1 e 5 recano rispettivamente delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale e disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

le società in fase di avviamento presentano una struttura di bilancio caratterizzata dall'elevato peso degli investimenti e delle spese di inizio di attività necessarie al raggiungimento di livelli dei costi di produzione che permettano il confronto concorrenziale;

per alcune attività, come quelle ad alta intensità tecnologica caratterizzate da un punto di equilibrio economico-finanziario protratto nel tempo, i rientri di tali investimenti si realizzano nel medio-lungo periodo, conseguenza del numero ridotto della base clienti, proprio delle fasi di inizio attività;

per questi operatori, nel breve periodo, al credito IVA sugli investimenti realizzati non si contrappone la formazione di IVA a debito, originata dai ricavi che gli investimenti sono destinati a generare;

per questi motivi, la formazione di crediti IVA assume natura strutturale negli anni di realizzazione degli investimenti, costringendo gli operatori (visti anche i tempi di rimborso dei crediti in questione) all'apertura di linee di credito finanziariamente molto onerose,

impegna il Governo

ad individuare meccanismi volti ad attenuare la formazione dei crediti IVA che assumono natura strutturale, al fine di incentivare l'investimento in capitale produttivo.

9/2144/**3**. Bornacin, Verdini, Cozzi, Casero, Parolo, Ricciotti.

La Camera,

premesso che:

le imprese termali sono impegnate in complessi ed ingenti investimenti per il ripristino e la messa in funzione del patrimonio termale e per rendere tale attività economicamente e finanziariamente compatibile;

il costo di tali investimenti è resto molto più oneroso, rispetto ad altri settori industriali, dal fatto che, svolgendo attività esenti dall'IVA (prestazioni di cure termali), non possono detrarre l'IVA pagata sugli acquisti per investimenti (mediamente fra il 10 ed il 20 per cento in più);

occorre favorire gli investimenti per consentire il pieno sviluppo anche occupazionale del settore,

impegna il Governo

ad adottare ogni soluzione per consentire almeno il pieno e completo recupero del-

l'IVA sul costo degli investimenti sostenuto dalle aziende termali.

9/2144/**4**. Degennaro.

La Camera,

premessi che:

dal 1° gennaio 2001 le imprese che operano sui mercati internazionali hanno visto colpita la propria competitività a seguito dell'introduzione della tassazione del reddito da lavoro dipendente prodotto all'estero;

tale normativa (articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314) ha negativamente inciso sui costi del personale italiano all'estero, rendendo gravosa e oltremodo complessa per le imprese italiane la gestione dei propri dipendenti e tecnici di fiducia;

a differenza dei maggiori competitori europei (si veda per esempio la disciplina applicata alle maestranze francesi) i lavoratori dipendenti italiani impiegati per l'esecuzione di commesse all'estero possono essere soggetti nell'immediato a tassazione sia nel paese in cui prestano la propria attività sia in Italia;

la riforma del sistema fiscale erariale appare l'occasione giusta per ripristinare l'esclusione dall'imponibile IRPEF del reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero in modo da evitare la doppia imposizione « di fatto », conseguente al ritardo dei meccanismi di recupero in Italia del prelievo su tali redditi effettuato nei Paesi in cui gli stessi vengono prodotti

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere nell'ambito della riforma delle imposte sul reddito, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, soluzioni che evitino la doppia imposizione nei confronti del lavoratore e che rendano più semplificata la gestione del rapporto di lavoro da parte

dell'impresa nella qualità di sostituto d'imposta.

9/2144/**5**. Patria.

*(Testo così modificato nel corso della seduta)*

La Camera,

premessi che:

il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, ha abolito sugli spettacoli e ha contemporaneamente istituito l'imposta sugli intrattenimenti;

lo stesso decreto legislativo n. 60 del 1999 ha poi introdotto, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, l'articolo 74-*quater* che prevede per tutti gli spettacoli compresi nella tabella C alcuni onerosi adempimenti di carattere formale e che in questa tabella C è stata compresa anche l'attività fieristica.

è evidente come l'attività fieristica non possa essere considerata in alcun modo attività di spettacolo sia per la sua intrinseca natura sia per le differenti modalità di svolgimento,

impegna il Governo

a prevedere, nel riordino dei sistemi speciali dell'IVA, l'esclusione dell'attività fieristica dalle attività degli spettacoli, con inclusione nel regime ordinario dell'IVA.

9/2144/**6**. Sergio Rossi.

La Camera,

premessi che:

la legge 10 dicembre 1954, n. 1150, ha istituito la tassa di concessione governativa sugli abbonamenti alle radiodiffusioni, e successive modifiche, noto come canone RAI;

la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000) ha modificato il sistema

di finanziamento della RAI attraverso la devoluzione alla società della quasi totalità dei canoni,

impegna il Governo

compatibilmente con la ristrutturazione della RAI, a regionalizzare una parte del canone in modo da trasformarlo in tassa sul servizio radiotelevisivo pubblico regionale;

per la rimanente parte del canone a considerare idonee iniziative normative finalizzate alla soppressione della suddetta tassa e a reperire le corrispondenti risorse finanziarie derivanti dal pagamento della stessa attraverso la fiscalità generale.

9/2144/7. (Nuova formulazione) Cè, Giancarlo Giorgetti, Caparini, Sergio Rossi.

La Camera,

considerata la situazione sociale economica e finanziaria della vita nelle carceri italiane, caratterizzata strutturalmente da carenze e insufficienze che si ripercuotono:

sulle attività produttive e lavorative di reinserimento dei detenuti;

sugli acquisti di servizi e prodotti farmaceutici utili per l'assistenza sanitaria;

sugli incentivi alle imprese che offrono lavoro interno ed esterno ai detenuti,

impegna il Governo

nell'ambito della riforma del sistema fiscale statale e in particolare dell'imposta sul valore aggiunto, ad abbassare al massimo le aliquote relative sulle transazioni di beni e servizi da e per il sistema carcerario italiano.

9/2144/8. Ruggeri.

La Camera,

premesso che:

è in atto un contenzioso di notevole entità tra gli istituti di vigilanza privati e

l'amministrazione finanziaria, relativamente all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni degli istituti di vigilanza;

quanto stabilito dal decreto-legge n. 953 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53 del 1983, prevedeva una specifica disciplina per il settore, stabilendo il regime di esenzione a favore delle « prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di cui al regio decreto-legge n. 1952 del 1935;

le disposizioni riprodotte nella suddetta formulazione hanno generato una condizione di incertezza nell'applicazione della norma e, pertanto, la materia è stata oggetto di numerose decisioni, sia delle commissioni tributarie che della Corte di cassazione che hanno tutte concluso per l'esenzione di dette prestazioni dall'Iva;

l'amministrazione finanziaria, nonostante dette decisioni non ha ratificato la propria interpretazione, concludendo per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

considerato che anche il Consiglio di Stato si è espresso in merito all'esigenza dell'adozione di una norma interpretativa che chiarisca l'assoggettabilità ad IVA delle prestazioni effettuate dagli Istituti di vigilanza privata armata e scorta valori;

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa finalizzata alla sospensione delle azioni di contenzioso concernenti l'applicazione dell'Iva alle prestazioni degli Istituti di vigilanza o quantomeno alla non applicazione di sanzioni ed interessi, in considerazioni delle condizioni di obiettiva incertezza che hanno riguardato il particolare profilo impositivo, come disciplinato dal decreto-legge n. 953 del 1982, convertito, con modificazioni dalla legge n. 53 del 1983.

9/2144/9. Conte.

La Camera,

premessi che:

la perdita di ruralità di fabbricati di migliaia di piccoli proprietari, che si dedicano alla coltivazione non come attività primaria, ma abitualmente e manualmente, comporterà l'accatastamento dei medesimi fabbricati come urbani, con la grave conseguente tassazione degli stessi sia ai fini ICI che ai fini IRPEF;

in genere i possessori di tali fabbricati sono pensionati che, vivendo nelle loro case di campagna, coltivano i loro piccoli appezzamenti e contribuiscono al popolamento delle zone di montagna;

in seguito all'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, che ha determinato i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, fissati alla lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, i fabbricati in questione non sono considerati rurali a causa del mancato raggiungimento di un certo volume d'affari collegato all'attività agricola svolta;

per ovviare al problema era stata proposta la proroga del termine al 31 dicembre 2002 per procedere all'accatastamento a urbano dei fabbricati suddetti, in occasione della discussione della legge finanziaria per l'anno 2002, l'emendamento, approvato in prima lettura al Senato ed inserito nel testo pervenuto alla Camera dei deputati, è stato soppresso durante l'*iter* del provvedimento alla Camera;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare i termini per l'accatastamento e nel contempo a rimodulare i requisiti richiesti per il riconoscimento della ruralità, affinché i piccoli agricoltori nelle zone montane non siano costretti ad abbandonare la loro attività agricola, contribuendo al fenomeno dello spopolamento delle comunità montane.

9/2144/10. Guido Rossi, Caparini, Parolo.

La Camera,

considerato che:

il provvedimento in esame non considera in maniera adeguata dal punto di vista fiscale la particolarità delle associazioni e delle imprese *non profit* e del cosiddetto terzo settore;

viceversa il volontariato, l'economia cosiddetta sociale ed il terzo settore, rappresentano una risorsa importante per la società italiana nel suo complesso, il rinnovamento dello stesso *welfare state* del nostro Paese, l'estensione della partecipazione dei cittadini alla vita sociale e democratica della nazione;

impegna il Governo,

a valorizzare tale apporto alla società italiana prevedendo un particolare regime fiscale che faciliti il loro operare ed incoraggi la partecipazione diretta dei cittadini alle loro attività.

9/2144/11. Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

la leva fiscale deve contribuire a determinare forme di riequilibrio territoriali in favore delle aree svantaggiate ed in particolare quelle interne caratterizzate da piccoli comuni in via di spopolamento;

in queste realtà i servizi essenziali soprattutto in materia socio-assistenziale e sanitaria rischiano di essere pregiudicati in contrasto con il dettato costituzionale;

impegna il Governo,

nell'ambito dell'attuazione della delega,

a prevedere sgravi per l'acquisto della casa e/o per l'affitto in favore delle giovani coppie che decidono di vivere nei comuni al di sotto dei 5000 abitanti;

a prevedere per i comuni al di sotto dei 5000 abitanti meccanismi di incentivazione per le attività commerciali, artigianali ed imprenditoriali in genere e a sostenere l'agricoltura come settore fondamentale sia sotto l'aspetto economico sia per quanto concerne la manutenzione del territorio;

a prevedere sgravi fiscali in favore delle famiglie che assistono gli anziani mantenendo la residenza e il domicilio nei piccoli comuni.

9/2144/**12.** Molinari, Realacci, Iannuzzi.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Lecce e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**13.** Montecchi.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Lecce e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**14.** Zani.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti

locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Latina e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**15**. Zanotti.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Parma e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai

tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**16**. Raffaella Mariani.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Pavia e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**17**. Rossiello.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Perugia e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**18**. Vigni.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Pesaro e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V

della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**19**. Rava.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Pescara e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**20**. Bogi.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la

previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Piacenza e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**21**. Innocenti.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Pisa e le risorse

necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**22**. Magnolfi.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Pistoia e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**23**. Mussi.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la

previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Pordenone e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**24**. Visco.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

zione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Potenza e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**25**. Roberto Barbieri.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Prato e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**26**. Bersani.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce «in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale» non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Ragusa e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**27**. Calzolaio.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce «in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale» non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti

locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Ravenna e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**28**. Melandri.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce «in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale» non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Reggio Calabria e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle

addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**29**. Turco.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Reggio Emilia e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**30**. Minniti.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Rieti e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**31**. Grandi.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Rimini e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V

della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**32**. Finocchiaro.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Roma e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**33**. Lucà.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la

previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Rovigo e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**34**. Preda.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Salerno e le risorse necessarie per la piena attuazione

del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**35**. Abbondanzieri.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Sassari e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**36**. Lucidi.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la

previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Savona e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**37**. Carli.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

zione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Siena e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**38**. Bettini.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Bari e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**39**. Bellillo.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Benevento e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**40**. Rizzo.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti

locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Catania e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**41**. Enzo Bianco.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Catanzaro e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addi-

zionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**42**. Loiero.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Chieti e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**43**. Marini.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Como e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**44**. Rusconi.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Cosenza e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal

titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**45**. Camo.

La Camera,

premessi che in Italia ci sono circa un milione di famiglie che vivono con una persona anziana non autosufficiente e circa 500 mila con una persona con grave disabilità;

che queste famiglie sono provate da un pesante e quotidiano carico di lavoro assistenziale;

che rischiano l'impoverimento in quanto l'assistenza comporta costi che oscillano da 1 a 4 milioni al mese;

impegna il Governo

a prevedere adeguati benefici fiscali che consentano di compensare i costi che comporta per le famiglie la presenza di una persona non autosufficiente.

9/2144/**46**. Battaglia, Pennacchi.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti

locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Crotone e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**47**. Meduri.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Cuneo e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai

tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**48**. Merlo.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Enna e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**49**. Cardinale.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Ferrara e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**50**. Franceschini.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Firenze e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal

titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**51**. Pistelli.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Forlì e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**52**. Pinza.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la

previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Frosinone e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**53**. Fioroni.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

zione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Genova e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**54**. Acquarone.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Gorizia e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**55**. Fistarol.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce «in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale» non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Grosseto e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**56**. Letta.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce «in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale» non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti

locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Imperia e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**57**. Bottino.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce «in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale» non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Isernia e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai

tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**58**. Ruta.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce «in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale» non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di L'Aquila e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**59**. Pasetto.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce «in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale» non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di La Spezia e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**60**. Banti.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce «in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale» non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Bologna e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal

titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**61**. Papini.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Bolzano e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**62**. Bressa.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la

previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Brescia e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**63**. Delbono.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione

zione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Brindisi e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**64**. Carbonella.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Cagliari e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**65**. Ladu.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Caltanissetta e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**66**. Piscitello.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali mecca-

nismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Campobasso e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**67**. Giachetti.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Caserta e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il cal-

colo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**68**. De Franciscis.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Foggia e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**69**. Fusillo.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive dedu-

zioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Vicenza e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**70**. Crucianelli.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Viterbo e le ri-

sorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**71**. Buglio.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale o totale di pertinenza delle regioni, quali ad esempio, l'Irpef, l'Irpeg, l'Iva e l'Irap;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di dette regioni e delle province autonome, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale della regione Abruzzo, le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile per ogni singola regione a statuto speciale, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**72**. Vianello.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale o totale di pertinenza delle regioni, quali ad esempio, l'Irpef, l'Irpeg, l'Iva e l'Irap;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di dette regioni e delle province autonome, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale della regione Basilicata, le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile per ogni singola regione a statuto speciale, anche prevedendo che il calcolo delle partecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**73**. Fumagalli.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale o totale di pertinenza delle regioni, quali ad esempio, l'Irpef, l'Irpeg, l'Iva e l'Irap;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali mecca-

nismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di dette regioni e delle province autonome, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale della regione Calabria, le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile per ogni singola regione a statuto speciale, anche prevedendo che il calcolo delle partecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**74**. Pinotti.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Padova e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponi-

bile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**75**. Grignaffini.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Oristano e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**76**. Albonetti.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive dedu-

zioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Nuoro e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**77**. De Brasi.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

zione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Novara e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**78**. Cordoni.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Palermo e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**79**. Olivieri.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Modena e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**80**. Folena.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali mecca-

nismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Napoli e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**81**. Manzini.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Milano e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle

compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**82**. Bandoli.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Livorno e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**83**. Leoni.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive dedu-

zioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Lodi e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**84**. Soda.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

zione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Lucca e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**85**. Amici.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Macerata e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**86**. Marone.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce «in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale» non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Mantova e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**87**. Motta.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce «in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale» non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti

locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Massa e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**88**. D'Alema.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce «in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale» non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Matera e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai

tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**89**. Pollastrini.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce «in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale» non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Messina e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**90**. Guerzoni.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale

o totale di pertinenza delle regioni ed in particolare di quelle a statuto speciale e delle province autonome, quali ad esempio, l'Irpef, l'Irpeg, l'Iva e l'Irap;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce «in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale» non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di dette regioni a statuto speciale e delle province autonome, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile per ogni singola regione a statuto speciale e di ogni provincia autonoma, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**91**. Maurandi, Finocchiaro, Lumia, Cabras, Carboni, Kessler, Maran, Olivieri.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce «in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale» non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti

locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Avellino e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**92**. Pistone.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Belluno e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addi-

zionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**93**. Sgobio.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Asti e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**94**. Maura Cossutta.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Alessandria e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**95**. Crisci.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Aosta e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V

della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**96**. Martella.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Arezzo e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**97**. Maran.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la

previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Ascoli Piceno e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**98**. Cazzaro.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

zione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Verbania e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**99**. Sandri.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Vercelli e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**100**. Bielli.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce «in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale» non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Verona e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**101**. Labate.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce «in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale» non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti

locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Vibo Valentia e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**102**. Agostini.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce «in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale» non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Ancona e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addi-

zionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**103**. Chiaromonte.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Siracusa e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**104**. Giacco.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Sondrio e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**105**. Spini.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Teramo e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal

titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**106**. Lolli.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Terni e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**107**. Petrella.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la

previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Torino e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**108**. Gasperoni.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione

zione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Trapani e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**109**. Panattoni.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce «in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale» non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Trento e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**110**. Rotundo.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce «in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale» non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Trieste e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**111**. Di Serio D'Antona.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce «in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale» non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti

locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Udine e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**112**. Siniscalchi.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Varese e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai

tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**113**. Duca.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Venezia e le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**114**. Tidei.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale

o totale di pertinenza delle regioni, quali ad esempio, l'Irpef, l'Irpeg, l'Iva e l'Irap;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di dette regioni e delle province autonome, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale della regione Campania, le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile per ogni singola regione a statuto speciale, anche prevedendo che il calcolo delle partecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**115**. Rognoni.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale o totale di pertinenza delle regioni, quali ad esempio, l'Irpef, l'Irpeg, l'Iva e l'Irap;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di dette regioni e delle province autonome, né le risorse necessarie per l'attuazione del fe-

deralismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale della regione Liguria, le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile per ogni singola regione a statuto speciale, anche prevedendo che il calcolo delle partecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**116**. Benvenuto.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale o totale di pertinenza delle regioni, quali ad esempio, l'Irpef, l'Irpeg, l'Iva e l'Irap;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di dette regioni e delle province autonome, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale della regione Lombardia, le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile per ogni singola regione a statuto speciale, anche prevedendo che il calcolo delle partecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**117**. Nicola Rossi.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale o totale di pertinenza delle regioni, quali ad esempio, l'Irpef, l'Irpeg, l'Iva e l'Irap;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di dette regioni e delle province autonome, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale della regione Molise, le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile per ogni singola regione a statuto speciale, anche prevedendo che il calcolo delle partecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**119**. Dameri.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale o totale di pertinenza delle regioni, quali ad esempio, l'Irpef, l'Irpeg, l'Iva e l'Irap;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali mecca-

nismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di dette regioni e delle province autonome, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale della regione Piemonte, le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile per ogni singola regione a statuto speciale, anche prevedendo che il calcolo delle partecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**120**. Cabras.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale o totale di pertinenza delle regioni, quali ad esempio, l'Irpef, l'Irpeg, l'Iva e l'Irap;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di dette regioni e delle province autonome, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale della regione Puglia, le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra

Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile per ogni singola regione a statuto speciale, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**121**. Chiti.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale o totale di pertinenza delle regioni, quali ad esempio, l'Irpef, l'Irpeg, l'Iva e l'Irap;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di dette regioni e delle province autonome, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale della regione Sardegna, le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile per ogni singola regione a statuto speciale, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**122**. Lulli.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la

previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale o totale di pertinenza delle regioni, quali ad esempio, l'Irpef, l'Irpeg, l'Iva e l'Irap;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di dette regioni e delle province autonome, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale della regione Sicilia, le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile per ogni singola regione a statuto speciale, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**123**. Nieddu.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale o totale di pertinenza delle regioni, quali ad esempio, l'Irpef, l'Irpeg, l'Iva e l'Irap;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di dette

regioni e delle province autonome, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale della regione Umbria, le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile per ogni singola regione a statuto speciale, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**124**. Gambini.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale o totale di pertinenza delle regioni, quali ad esempio, l'Irpef, l'Irpeg, l'Iva e l'Irap;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di dette regioni e delle province autonome, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale della regione Valle d'Aosta, le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile per ogni singola regione a statuto speciale, anche

prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**125**. Ottone.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale o totale di pertinenza delle regioni, quali ad esempio, l'Irpef, l'Irpeg, l'Iva e l'Irap;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di dette regioni e delle province autonome, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale della regione Veneto, le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile per ogni singola regione a statuto speciale, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**126**. Pennacchi.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive dedu-

zioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale o totale di pertinenza delle regioni, quali ad esempio, l'Irpef, l'Irpeg, l'Iva e l'Irap;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di dette regioni e delle province autonome, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale della regione Trentino-Alto Adige, le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile per ogni singola regione a statuto speciale, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**127**. Nigra.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale di pertinenza degli enti locali;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di detti enti locali, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale degli enti locali della provincia di Agrigento e le

risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**128**. Buffo.

La Camera,

considerato che:

diverse disposizioni del provvedimento in esame, ed in particolare la previsione di numerose ed incisive deduzioni, incidono sulle basi imponibili delle imposte il cui gettito è in misura parziale o totale di pertinenza delle regioni, quali ad esempio, l'Irpef, l'Irpeg, l'Iva e l'Irap;

la clausola di cui al comma 6 dell'articolo 9 che garantisce « in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale » non appare sufficiente a garantire effettivamente ed interamente l'autonomia fiscale di dette regioni e delle province autonome, né le risorse necessarie per l'attuazione del federalismo e neppure quelle attualmente disponibili;

impegna il Governo

a garantire l'autonomia fiscale della regione Toscana, le risorse necessarie per la piena attuazione del federalismo così come sancito dal titolo V della nostra Costituzione, e comunque l'entità delle risorse attualmente disponibile per ogni singola regione a statuto speciale, anche prevedendo che il calcolo delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali siano effettuati al lordo delle previste deduzioni dalla base imponibile.

9/2144/**129**. Trupia.

La Camera,

visto l'articolo 3 del disegno di legge 2144-A, comma 1, lettera *b*)

impegna il Governo

a prevedere ulteriori deduzioni relative ad erogazioni liberali a favore delle associazioni impegnate nel volontariato.

9/2144/**130**. Realacci.

La Camera,

visto l'articolo 3 del disegno di legge 2144-A, che prevede una serie di vantaggi per le fasce di reddito alte;

sentita la relazione del relatore Falsitta che evidenziava la necessità di risolvere la problematica delle persone deboli e meno abbienti;

impegna il Governo

a trovare le risorse da destinare alle fasce deboli e meno abbienti che dall'applica-

zione della delega fiscale non ottengono alcun vantaggio.

9/2144/**131**. Reduzzi.

La Camera,

visto il titolo V della Costituzione;

visto l'articolo 1 del disegno di legge 2144-A che elenca i principi fondamentali della delega fiscale;

considerato che fra i principi fondamentali manca il tema del federalismo fiscale e della compartecipazione alle entrate fiscali dello Stato a favore di enti locali e regioni;

impegna il Governo

ad applicare da subito i principi contenuti nel nuovo titolo V della Costituzione, in modo da iniziare, già a partire dalla prossima legge finanziaria, ad applicare il federalismo fiscale nel nostro paese. In particolare va potenziato e reso efficace il meccanismo della compartecipazione alle entrate fiscali dello Stato da parte di regioni ed enti locali.

9/2144/**132**. Stradiotto.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Iniziative per potenziare il settore della produzione di autovetture)**

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

ci troviamo di fronte ad un nuovo crollo nelle immatricolazioni delle autovetture;

tale crollo riguarda, in particolare, le case nazionali, con un calo pari al 21,7 per cento, mentre le case estere sono coinvolte per l'8,8 per cento;

in particolare la Fiat registra un calo del 21,6 per cento;

sull'autorevole *Financial Times* di qualche giorno fa è comparsa la notizia di una possibile dismissione del settore auto da parte di Fiat;

nel frattempo, l'incidenza della presenza di marche straniere nel nostro mercato è ulteriormente aumentata;

questa situazione ingenera pesanti preoccupazioni per l'occupazione —:

se il Governo non ravvisi la necessità di aprire un confronto con le parti sociali sulle prospettive dell'azienda, se non intenda rilanciare la ricerca nel settore dei trasporti, se non creda di doversi adoperare perché nel nostro Paese resti una produzione qualificata e se tutto ciò non sottolinei l'esigenza di una politica industriale degna di questo nome. (3-00930)

(7 maggio 2002)

**(Sezione 2 – Possibilità di accesso e di transito nel tunnel del Monte Bianco)**

COLLÈ, ZELLER, BRUGGER, WIDMANN e DETOMAS. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in seguito al tragico incidente del 24 marzo 1999, il traforo del Monte Bianco è stato chiuso per lavori di ripristino e di messa in sicurezza fino al mese di marzo 2002 e ad oggi possono transitare solo mezzi di peso complessivo fino a 19 tonnellate. Dal 13 maggio 2002 è prevista la riapertura al traffico pesante, secondo le modalità previste dal regolamento di circolazione redatto dalla commissione intergovernativa di controllo del traforo del Monte Bianco nella riunione del 3 gennaio 2002;

il regolamento in questione, all'articolo 4, prevede la possibilità di accesso al tunnel del Monte Bianco di un numero massimo di 240 *camion* l'ora;

il numero di possibili transiti giornalieri è superiore a quelli precedenti alla chiusura del marzo 1999, ammontanti a circa la metà di quelli previsti dall'articolo 4 del regolamento;

il consiglio regionale della Valle d'Aosta con due risoluzioni del 23 gennaio 2002 e del 7 marzo 2002, approvate all'unanimità, si è espresso contro l'articolo 4 del regolamento ed ha chiesto una

riduzione del numero di mezzi pesanti, di almeno il 50 per cento rispetto alla situazione antecedente il marzo 1999;

la stessa modifica dell'articolo 4 del regolamento è stata richiesta con proprie deliberazioni dai consigli comunali di Morgex (4 febbraio 2002) e Courmayeur (7 febbraio 2002) e dal consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta (5 marzo 2002);

l'applicazione del regolamento e di tutte le norme di sicurezza già oggi porta spesso alla creazione di code sui due versanti del tunnel —:

se il Governo non ritenga di sostenere le istanze sopra riportate in seno alla commissione intergovernativa di controllo del traforo del Monte Bianco, apprendo, inoltre, un necessario quanto urgente tavolo di confronto con la regione Valle d'Aosta ed i suoi parlamentari. (3-00922)

(7 maggio 2002)

**(Sezione 3 — Progetto di ammodernamento dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria)**

IANNUZZI, LOIERO, MOLINARI, MEDURI, REALACCI, LADU, ANNUNZIATA, LETTIERI, BOCCIA, POTENZA, DE FRANCISCIS e SQUEGLIA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'ammodernamento ed il potenziamento dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria sono indispensabili per il sistema delle comunicazioni e per lo sviluppo economico del Mezzogiorno;

tale progetto, che si concreta nella realizzazione della terza corsia e nella messa in sicurezza della A3, costituisce, pertanto, una priorità assoluta non solo per il Sud, ma per l'intero Paese;

per la prosecuzione e per il completamento del progetto occorrono ancora alcuni anni ed ingenti risorse;

dall'inizio della legislatura il Governo ha manifestato ripetutamente e con grande enfasi la volontà di sviluppare la politica delle grandi opere pubbliche, al fine di rendere più efficiente e moderno il sistema infrastrutturale del Paese;

tuttavia, nel quadro della cosiddetta legge Lunardi sulle infrastrutture, è stato individuato un numero eccessivo e troppo esteso - ben diciannove - di priorità strategiche;

in ogni caso, i lavori per adeguare il tracciato della A3 procedono con lentezza, cagionando gravi disagi ai cittadini;

in risposta a precedenti atti di sindacato ispettivo (n. 5-00485 dell'11 dicembre 2001 e n. 5-00716 del 6 marzo 2002), il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha affermato che il Governo intende reperire le risorse finanziarie a tal fine occorrenti;

tuttavia, anche alla luce delle indicazioni espresse dall'Esecutivo nel corso della discussione al Senato della Repubblica sul collegato alla finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e di trasporti, non risultano definiti gli stanziamenti che occorrono per completare l'opera, né tantomeno sono stati chiariti i tempi di esecuzione —:

quale sia l'entità complessiva delle risorse necessarie per continuare e per ultimare il progetto di ammodernamento dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, quali siano i tempi e le modalità per l'erogazione certa dei finanziamenti nonché per la prosecuzione delle opere. (3-00923)

(7 maggio 2002)

**(Sezione 4 — Interventi volti a fronteggiare i danni subiti dal nord Italia a causa della recente ondata di maltempo)**

LA RUSSA, AIRAGHI, ZACCHERA, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENE-

DETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNA-CIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERRALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZANETTA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi il Nord Italia, e in particolare le province di Novara, Verbania, Varese, Como, Milano ed aree limitrofe, è stato interessato da un'ondata di maltempo, che ha causato gravi danni alle opere pubbliche, alle attività economiche ed ai cittadini;

frane di forte entità porteranno ad una lunga interruzione del traffico lungo le strade statali di grande comunicazione con la Svizzera: le strade statali 34 e 394 del lago Maggiore, la strada statale 337 della Val Vigezzo; migliaia di persone sono isolate o difficilmente raggiungibili;

le ripetute esondazioni del fiume Olona evidenziano una situazione di elevata criticità dell'alveo e richiedono provvedimenti per la messa in sicurezza dell'intero corso del fiume;

risulta che le regioni Piemonte e Lombardia intendono chiedere lo stato di calamità per alcune zone —:

quali interventi urgenti il Governo abbia in animo di intraprendere sia per il ripristino della circolazione e per la messa in sicurezza delle strade statali 34, 394, 337 e del bacino del fiume Olona, sia per la realizzazione di opere già inserite nei piani triennali Anas, ma non ancora finanziate e attuate, e se si ritenga di dover dichiarare lo stato di calamità naturale e di emergenza per le zone interessate.

(3-00924)

(7 maggio 2002)

**(Sezione 5 — Inchiesta giudiziaria sugli scontri avvenuti a Napoli tra no-global e forze dell'ordine)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, LUCIANO DUSSIN, DARIO GALLI, ERCOLE, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICCOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUS-SIN, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, PAGLIARINI, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 26 aprile 2002, la procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di 2 funzionari e 6 agenti di polizia, allargando successivamente le indagini ad un altro centinaio di agenti;

l'indagine riguarda i fatti successi il 17 marzo 2001 in occasione del *Social forum* svoltosi nella stessa città;

gli arresti domiciliari sono stati giustificati dalla possibilità di inquinamento delle prove da parte degli agenti fermati;

tale provvedimento ha provocato la reazione di gruppi di poliziotti, che hanno manifestato contro tale provvedimento;

analogo provvedimento non è stato avviato per nessuno delle centinaia di

manifestanti, che hanno comunque compiuto azioni violente documentate durante la stessa manifestazione;

ad avviso degli interroganti, non sembrano aver senso arresti domiciliari a un anno di distanza dagli avvenimenti, con ormai tutta la documentazione ampiamente registrata, e appare ingiustificato, se i fatti sono stati ritenuti così rilevanti, intervenire solo dopo più di un anno;

pertanto, in riferimento alla gravità delle iniziative giudiziarie adottate nei confronti degli esponenti della polizia di Stato ed anche in relazione all'inopportuna partecipazione dei magistrati titolari dell'inchiesta ad un convegno sulla globalizzazione il 10 maggio 2002, appare necessario procedere ad ogni accertamento diretto a verificare la sussistenza di una loro eventuale incompatibilità ambientale —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, in relazione ai fatti indicati in premessa, a tutela del prestigio dell'ordine giudiziario. (3-00925)

(7 maggio 2002)

**(Sezione 6 – Inserimenti nella III fascia delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo)**

ANNA MARIA LEONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 « Termini e modalità per la presentazione delle domande per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo - anno scolastico 2002/2003 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale* n. 14 del 19 febbraio del 2002, regola all'articolo 3 i nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie permanenti;

al comma 3 dello stesso articolo si esclude il nuovo inserimento nelle gradua-

torie provinciali permanenti dei candidati che hanno superato le prove del concorso per titoli ed esami, bandito con decreto direttoriale del 28 luglio 2000, considerato che l'approvazione delle relative graduatorie non potrà avvenire su tutto il territorio nazionale entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n.123, né entro il successivo termine del 31 maggio 2002;

al comma 2 dell'articolo 3, invece, si prevede che possano presentare domanda di inserimento coloro che alla data di scadenza dei termini previsti dall'articolo 10 del decreto in oggetto stiano ancora frequentando i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento o presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario o le sessioni riservate di abilitazione, purché i corsi si concludano entro il 31 maggio 2002;

dal momento che in molte regioni il concorso di cui sopra è stato regolarmente espletato e le relative graduatorie pubblicate, l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, preclude la possibilità agli abilitati di essere inseriti nelle graduatorie, penalizzando di fatto molti giovani precari ai quali non possono essere imputati gli eventuali ritardi nell'espletamento del concorso in determinate regioni —:

se sia possibile rivedere il citato articolo 3, comma 3, al fine di prevedere, così come già dispone il comma 2, una norma transitoria che consenta l'inserimento in graduatoria di coloro che hanno superato il concorso. (3-00926)

(7 maggio 2002)

**(Sezione 7 – Situazione di difficoltà della scuola italiana a causa della riduzione del personale in organico)**

GRIGNAFFINI, SASSO, CAPITELLI, INNOCENTI, RUZZANTE, MONTECCHI, MARTELLA, CHIAROMONTE, CARLI, GIULIETTI, LOLLI e TOCCI. — *Al Ministro*

dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

il mondo della scuola comincia ad essere investito dai pesanti tagli di bilancio e riduzioni di organico (34 mila in tre anni) previsti dalla legge finanziaria per il 2002 e sono stati molteplici gli atti del Governo tesi a destrutturare la gestione ordinaria in quel delicatissimo sistema che è la scuola; in particolare, si fa presente:

a) la mancata attuazione delle previsioni, di cui all'articolo 8 del regolamento sull'autonomia scolastica, in materia di competenze nella definizione dei piani di studio nazionali e locali, il mancato sostegno all'autonomia della sperimentazione da parte delle scuole e l'abbandono dei progetti speciali: musica, lingua, biblioteche e Proteo;

b) la sospensione dei progetti di innovazione e di sviluppo della scuola dell'infanzia;

c) l'assenza di qualsivoglia intervento, in un quadro di riduzione dei finanziamenti, di carattere finanziario e concertativo, riguardante l'attuazione delle leggi sull'obbligo scolastico e sull'obbligo formativo;

d) la sospensione, con un semplice decreto ministeriale, del funzionamento dei centri servizi, per le istituzioni scolastiche;

e) il mancato rilancio degli istituti regionali di ricerca educativa, che non sono stati messi in condizioni di operare, con grave danno per gli importanti settori di intervento loro attribuiti;

f) il grave ritardo per l'utilizzazione dei 150 miliardi stanziati nella legge finanziaria per il 2001 per la preparazione informatica dei docenti;

g) la mancata attuazione del finanziamento delle iniziative di autoaggiornamento previste dalla stessa legge finanziaria per il 2002;

h) la mancata attuazione della nuova legge istitutiva degli organi collegiali

territoriali e del consiglio superiore dell'istruzione e la sua conseguente sospensione con decreto-legge;

i) l'inattività dell'osservatorio sull'*handicap* e la sottovalutazione grave delle esigenze presenti attualmente in tale ambito;

l) l'assenza di ogni iniziativa relativa alla presenza studentesca, confermata dalla mancata indizione sia delle elezioni delle consulte sia della giornata dall'arte studentesca —:

se il Ministro interrogato, con riferimento ai vari livelli di responsabilità, sia consapevole della gravità della situazione in cui oggi si trovano le scuole a causa dei tagli di organico previsti e quali iniziative straordinarie si stiano adottando per far fronte a questa situazione. (3-00927)

(7 maggio 2002)

**(Sezione 8 — Iniziative per la riduzione delle liste di attesa negli ospedali)**

SARDELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

l'eccessiva lunghezza delle liste d'attesa per l'effettuazione di esami diagnostici, anche importanti, o di interventi chirurgici d'elezione rappresenta un problema di grande rilievo sociale, che occorre risolvere;

sono stati prospettati a livello ministeriale interventi per ridurre drasticamente tali liste d'attesa, anche attraverso il prolungamento degli orari ambulatoriali e l'impiego di personale sanitario aggiuntivo —:

con quali modalità si intenda, nel rispetto delle competenze regionali, affrontare efficacemente questi gravi e diffusi inconvenienti dell'assistenza sanitaria pubblica ed in quali tempi si intendano riportare le liste d'attesa entro limiti compatibili con le esigenze di un'adeguata tutela della salute dei cittadini. (3-00928)

(7 maggio 2002)

## INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 – Bando di gara del ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del sistema informatico)**

**A)**

FOLENA e MUSSI. — *Al Ministro per l'innovazione e le tecnologie.* — Per sapere — premesso che:

nel bando di gara emanato dal ministero dell'economia e delle finanze relativo all'acquisizione di un sistema informatico in un'ottica di consolidamento dei servizi Unix del ministero, si legge che il « sistema operativo non dovrà appartenere alla categoria degli *open source* »;

da anni è ormai convinzione di numerosi esperti, oltre che di amministrazioni pubbliche europee, che l'utilizzo di sistemi operativi *open source* rappresenti una valida alternativa, per di più a costi assai ridotti, ai diversi sistemi operativi privati, primo fra tutti il sistema *windows*;

mentre in Francia e Germania la pubblica amministrazione si apre ai programmi non proprietari, che risultano spesso essere più sicuri ed economici di quelli commerciali, in Italia si segue la strada inversa;

in molte realtà locali, come ha sottolineato l'associazione *Network*, si sta procedendo a introdurre i programmi *open source*, soprattutto in Emilia Romagna e in Toscana —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti descritti;

se tale decisione non sia lesiva del principio costituzionale che prevede per la pubblica amministrazione interventi mirati a garantire criteri di efficienza ed economicità;

se il Ministro interrogato non intenda promuovere interventi per la diffusione dell'*open source* per e tra le pubbliche amministrazioni. (3-00800)

(14 marzo 2002)

**[Sezione 2 – Servizio di polizia di frontiera presso i valichi di Valmara di Lanzo Intelvi ed Oria Valsolda (Como)]**

**B)**

BUTTI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

i valichi di frontiera Valmara di Lanzo Intelvi ed Oria Valsolda (Como) sono gestiti dalla guardia di finanza, che svolge servizio per conto della dogana, e dai carabinieri, che svolgono servizio di polizia di frontiera;

è stato chiesto, tramite la prefettura di Como, al Ministro competente la possibilità di trasferire i compiti di polizia di frontiera dai carabinieri alla guardia di finanza, che ha una disponibilità di organico che le permetterebbe di aggiungere ai servizi di dogana anche quelli di polizia di frontiera;

in questo modo si potrebbe recuperare, per essere impiegato in servizi di controllo del territorio, quel personale dell'Arma dei carabinieri attualmente impegnato ai due citati valichi (16 unità);

dopo rapida verifica si è appurato che il passaggio di competenza di polizia di frontiera da una forza all'altra è all'esame della direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale del ministero dell'interno, che dovrà decidere in merito —;

quali siano i tempi previsti per un passaggio di competenze, che registra una sostanziale convergenza tra le forze coinvolte, il prefetto di Como, gli enti locali, eccetera, che consentirebbe - tra l'altro - l'estensione oraria di apertura del valico Valmara, attraverso il quale transitano ogni giorno migliaia di lavoratori frontalieri alle più differenti ore del giorno e della notte;

a che punto sia il progetto di potenziamento dell'organico delle piccole caserme dei carabinieri (portare ad 8 il limite minimo dell'organico di una stazione), anticipato dal precedente Governo e promesso entro la fine dell'anno in corso su sollecitazione del gruppo di Alleanza Nazionale, tramite numerosi e circostanziati atti di sindacato ispettivo. (3-00138)  
(25 luglio 2001).

**(Sezione 3 - Interventi per arginare la criminalità nel comune di Velletri)**

**C)**

MARIO PEPE, FILIPPO MANCUSO, SAPONARA, PALMA e ORICCHIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la sicurezza dei cittadini e dei loro beni è stato un punto cardine del programma elettorale della Casa delle libertà;

il territorio del comune di Velletri, uno dei più estesi d'Italia e confinante con

la provincia di Latina, è oggetto di continue incursioni di bande criminali provenienti dall'agro pontino;

i furti, le rapine, le aggressioni nelle ville isolate, dove vivono 27.000 abitanti, sono in continuo aumento;

nella città di Velletri non c'è più il commissariato di pubblica sicurezza, né la squadra di polizia giudiziaria —;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato per arginare la criminalità in questo territorio di frontiera e garantire la sicurezza dei cittadini secondo gli impegni assunti con gli elettori il 13 maggio 2001;

se intenda ripristinare il commissariato di pubblica sicurezza o almeno la squadra di polizia giudiziaria. (3-00523)  
(13 dicembre 2001).

**(Sezione 4 - Iniziative dell'amministrazione comunale di Pietrasanta in relazione alla memoria storica della Resistenza)**

**D)**

CARLI, CHITI, SPINI, FILIPPESCHI, CORDONI e RAFFAELLA MARIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la Costituzione repubblicana si fonda sui valori espressi dalla lotta di liberazione e dalla Resistenza, che nella lotta al nazifascismo riunì in un fronte comune una vasta pluralità di movimenti politici che miravano a liberare il Paese e a riportare in Italia la democrazia;

il Capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi, ha fatto in più occasioni appello alla necessità di conservare la memoria e salvaguardare gli ideali della Resistenza;

la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana recita: « È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista »;

la Versilia, e la Toscana in generale, sono terre che hanno subito violenze, deportazioni e stragi di civili durante il periodo di occupazione nazifascista, ed in questo territorio c'è il Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema;

a Pietrasanta, in provincia di Lucca, la giunta comunale di centrodestra ha intrapreso un'azione di carattere politico-culturale-amministrativa, che mira alla rimozione della memoria storica della Resistenza;

il 30 gennaio 2002 viene rinvenuto nei magazzini comunali un busto di Benito Mussolini, che il sindaco, seppure provvisoriamente, ha collocato nel suo ufficio in municipio;

la legge n. 645 del 20 giugno 1952 prevede sanzioni penali per coloro che denigrano « la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza »;

il 16 febbraio 2002 viene rimossa dalla piazza antistante il comune la statua « I pugni » di Carlo Alberto Cortina, su iniziativa di un consigliere comunale di Alleanza Nazionale;

alcuni esponenti di Alleanza Nazionale, tra cui il vice sindaco del comune di Pietrasanta, in un comunicato pubblicato il 26 febbraio 2002 dal quotidiano *Il Tirreno* nella pagina di cronaca di Pietrasanta, hanno proposto di togliere dalla toponomastica delle strade comunali i riferimenti ai caduti della Resistenza e di intitolarle a personaggi locali —:

quali valutazioni il Governo esprima in merito all'azione promossa dall'amministrazione comunale, che evidenzia una volontà chiara di azzeramento della memoria e il disconoscimento delle radici antifasciste della nostra Costituzione e della Repubblica;

se il Governo non ritenga che i fatti di cui sopra costituiscano violazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e della legge 20 giugno 1952, n. 645, e, in caso affermativo, quali iniziative intenda conseguentemente adottare.

(3-00751)

(4 marzo 2002).

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1217 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 2002, N. 28, RECANTE MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488, RELATIVE AL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO DEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CIVILI, PENALI E AMMINISTRATIVI, NONCHÉ ALLA LEGGE 24 MARZO 2001, N. 89, IN MATERIA DI EQUA RIPARAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (2639)**

**(A.C. 2639 — Sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'onere derivante dalle modifiche apportate ai commi 5 e 9 dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, valutato in 4.220 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. All'onere derivante dal comma 4 della Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre

1999, n. 488, come sostituito dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e alla tabella 1).*

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso

introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla legge ».

2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno ».

3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le seguenti parole: « ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda ».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

« 5-bis. Entro dieci giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale ».

5. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, ed i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione ».

6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002 la parte si avvale delle disposizioni del presente articolo versando, per la prima udienza utile, l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione:

a) del 20 per cento per le cause iscritte prima dell'anno 1997;

b) del 50 per cento per le cause iscritte prima del 1° gennaio 2000;

c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1° gennaio 2000.

Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti rimessi o assunti in decisione, anche se rimessi sul ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, né i procedimenti iscritti a ruolo anteriormente al 1° gennaio 1992. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa ».

7. Dopo il numero 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

« 3-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è dovuto il contributo pari a euro 516,50 ».

8. Nel numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: « titolo I » sono inserite le seguenti: « , capo I, III e IV, » e sono soppresse le parole: « e II, », nonché l'ultimo periodo dalle parole: « il contributo » alle parole: « procedura civile ».

9. Dopo il numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

« 4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonché per i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, ad eccezione del capo I, del codice di procedura civile, è dovuto il contributo indicato alla lettera b) del numero 1 della presente tabella ».

10. Dopo il numero 5 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

« 5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 103,30. Il contributo non è dovuto per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio ».

11. Dopo il numero 5-bis della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

« 5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30 ».

#### ART. 2.

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89).

1. Dopo l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. - 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 è esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ».

#### ART. 3.

(Modifiche all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile).

1. Nell'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, le parole: « l'indicazione delle parti, » sono sostituite dalle seguenti: « l'indicazione delle generalità delle parti e del codice fiscale, ».

#### ART. 4.

(Norma transitoria).

1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002 alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i procedimenti, già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002, per i quali la parte si è avvalsa della facoltà di versare il contributo nella misura del 50 per cento, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

#### ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

### (A.C. 2639 - Sezione 2)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, è premesso il seguente:

« 01. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

”1. A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministra-

tivi ed in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti di cancelleria non si applicano ai procedimenti non giurisdizionali” »;

*al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: « i valori indicati nella tabella 1 allegata alla » è inserita la seguente: « presente »;*

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

« 2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al secondo periodo, dopo le parole: "al pagamento", sono inserite le seguenti: ", anche in via provvisoria," e, in fine, sono aggiunte le parole: "ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno" »;

*al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: « Alla fine del medesimo comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "La dichiarazione deve essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione. Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera g) del comma 1 della tabella 1 allegata alla presente legge" »;*

*al comma 4, capoverso 5-bis, le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'invito può essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, può essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario »;*

*al comma 5, capoverso 8, dopo le parole: « in corso di causa, » sono inserite le seguenti: « i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono in ogni caso soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro quarto del codice di procedura civile »;*

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

« 6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1° marzo 2002, una delle parti può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge in ragione del 50 per cento. La parte che si avvale di tale facoltà effettua apposita dichiarazione sul valore del procedimento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa" »;

*dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:*

« 6-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto il seguente:

"11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato mediante marche da bollo ordinarie".

6-ter. Il comma 1 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"1. Per ogni grado di giudizio nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:

a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore ad euro 1.033;

b) euro 62 per i processi di valore superiore ad euro 1.033 e fino ad euro 5.165;

c) euro 155 per i processi di valore superiore ad euro 5.165 e fino ad euro 25.823;

d) euro 310 per i processi di valore superiore ad euro 25.823 e fino ad euro 51.646;

e) euro 414 per i processi di valore superiore ad euro 51.646 e fino ad euro 258.228;

f) euro 672 per i processi di valore superiore ad euro 258.228 e fino ad euro 516.457;

g) euro 930 per i processi di valore superiore ad euro 516.457";

*il comma 7 è sostituito dal seguente:*

« 7. Dopo il comma 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

"3-bis. Per le procedure fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura è dovuto il contributo di cui alla lettera f) del comma 1";

*il comma 8 è sostituito dal seguente:*

« 8. Il comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è

ridotto alla metà. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei procedimenti di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei procedimenti di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno";

*al comma 9, all'alinea, la parola: « numero » è sostituita dalla seguente: « comma » e al capoverso 4-bis le parole: « ad eccezione del capo I » sono sostituite dalle seguenti: « capo VI » e la parola: « numero » è sostituita dalla seguente: « comma »;*

*ai commi 10 e 11, all'alinea, la parola: « numero » è sostituita dalla seguente: « comma ».*

*All'articolo 2, capoverso, dopo le parole: « ART. 5-bis. » è inserita la seguente rubrica: « (Gratuità del procedimento) » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 è esente dalla imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario ».*

*All'articolo 3, comma 1, le parole: « l'indicazione delle generalità delle parti e del codice fiscale, » sono sostituite dalle seguenti: « l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, ».*

*All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « entrata in vigore » sono inserite le seguenti: « della legge di conversione » e le parole da: « e per i procedimenti, già iscritti » fino a: « nella misura del 50 per cento » sono soppresse.*

#### (A.C. 2639 – Sezione 3)

#### PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE.

**(A.C. 2639 – Sezione 4)****ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

considerato che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28 del 2002, relativo al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili penali ed amministrativi, nonché relativo a norme sulla equa riparazione, prevede all'articolo 1, comma 5 capoverso 8, una estensione della esenzione da contributo impositivo, a varie fattispecie ritenute meritevoli di tale beneficio;

considerato che tuttavia non si prevede in nessuna parte della normativa la assoluta gratuità della procedura e la esenzione totale da spese, per quei cittadini il cui reddito non consente la attivazione o il ricorso alla funzione giurisdizionale;

considerato che tale mancata previsione si pone in contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ed impedisce di realizzare per tutti i cittadini, il diritto alla difesa, anche in sede civile o amministrativa;

impegna il Governo

ad estendere, con proprio provvedimento, la gratuità del processo e la esenzione da ogni forma di imposizione per tutti i cittadini che siano ricompresi nelle fasce di povertà.

9/2639/1. Fanfani.

La Camera,

considerato che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28 del 2002, relativo al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili penali ed amministrativi, nonché relativo a norme sulla equa riparazione, all'articolo 1, prevede tutt'ora che

i diritti di cancelleria siano applicabili al rilascio di copie per il quale è stato per altro escluso il diritto di bollo;

considerato che ciò rappresenta una anomalia del sistema ed una inaccettabile perpetrazione di un appesantimento anacronistico di un sistema di esazione,

impegna il Governo

ad eliminare progressivamente il pagamento dei diritti di cancelleria per tutti gli atti e le copie di essi a chiunque rilasciate, anche per i procedimenti giurisdizionali di ogni tipo

9/2639/2. Annunziata.

La Camera,

considerato che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28 del 2002, relativo al contributo unificato di iscrizione al ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili penali ed amministrativi, nonché relativo a norme sulla equa riparazione, all'articolo 1 comma 7, 3-bis, prevede il pagamento del contributo di cui alla lettera f) del comma 1, anche per le procedure fallimentari;

che tale previsione pare del tutto irrazionale perché impone pagamenti a carico di chi è già stato penalizzato dall'essere stato coinvolto in una procedura fallimentare che parrebbe più corretto prenotare a debito la somma, inserendola in via di prededuzione o privilegiata alla procedura fallimentare;

impegna il Governo

ad emanare apposito provvedimento al fine di consentire che tutte le spese per diritti e contributo, connesse e derivanti per i creditori fallimentari in conseguenza di azioni giudiziarie volte al conseguimento del proprio diritto di credito, siano prenotate a debito e recuperate in prededuzione o in via privilegiata dal passivo fallimentare.

9/2639/3. Iannuzzi, Fanfani.